

Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio*

di Hannes Siegrist

1. Introduzione.

La storia degli avvocati italiani costituisce un campo di studi ampio e ancora poco esplorato. Gli interessi si appuntano, di solito, sulla storia istituzionale del diritto, dell'ordinamento giudiziario e della professione, nonché sul ruolo degli avvocati nella politica¹. Nelle più recenti indagini storico-sociali gli avvocati vengono indicati — più generalmente — come membri delle «libere professioni»². Ma studi storico-sociali specifici, fondati su basi empiriche, fino a questo momento sono mancati quasi del tutto³. Il presente contributo si

* La traduzione di questo articolo è stata curata da Vittorio Delle Donne e Rolf Petri. Elenco delle abbreviazioni usate nelle note: AAF: Archivio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; APF: Archivio del Collegio dei Procuratori di Firenze; ASF: Archivio di Stato di Firenze; ASN: Archivio di Stato di Napoli; BNF: Biblioteca Nazionale di Firenze; COA: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

¹ Cfr. il trattamento storiografico di tipo tradizionale, ma comunque molto utile, di M. Pisani Messamormile (a cura di), *Napoli e i suoi avvocati*, Napoli 1975; nonché C. Cavagnari, E. Caldara, *Avvocati e procuratori*, in *Il digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, direzione L. Lucchini, vol. 4, parte II, Torino 1893-99, pp. 621-704; *Congresso 1872. Atti del primo congresso giuridico italiano*, Roma 1872 (contiene diverse retrospettive sulla storia dell'avvocatura nei singoli Stati pre-unitari); V. Olgiatei, *Saggi sull'avvocatura. L'avvocato italiano tra diritto, potere e società*, Milano 1990 (una moderna storia giuridica riguardante soprattutto il ventesimo secolo).

² Mi limito ad alcuni esempi: per la storia sociale, G. Galasso, *Le forme del potere. Classi e gerarchie sociali*, in *Storia d'Italia. I caratteri originali*, vol. I, Torino 1972, pp. 413-599; P. Macry, *Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli*, Torino 1988; per una storia di città, in cui sia ricorrente il riferimento agli avvocati, cfr. G. Galasso (a cura di), *Napoli*, Roma-Bari 1987. Per una storia regionale, cfr. M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino 1987.

³ H. Siegrist, *Gli avvocati e la borghesia. Germania, Svizzera e Italia nel XIX secolo*, in J. Kocka, *Borghesie europee dell'Ottocento*, a cura di A. Banti, Venezia 1989, pp. 357-89; H. Siegrist, *States and Legal Professions. France, Germany, Italy and Switzerland 18th to Early 20th Centuries*, in *Storia del diritto e teoria politica*, a cura di A. Febbrajo e altri, Milano 1991, pp. 861-86 (in «Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata», nuova serie, vol. 2, 1989). Il presente articolo riprende quanto più estesamente discusso nell'ambito dei lavori comparativi citati sugli avvocati in Germania, Svizzera ed Italia nel periodo 1750-1930. Colgo l'occasione per ringraziare la Deutsche Forschungsgemeinschaft, l'Istituto Universitario Europeo di Firenze e la Freie Universität di Berlino (Zentrum für interdisziplinäre Forschung) per il sostegno variamente concesso alla realizzazione del mio progetto di ricerca.

occuperà appunto di aspetti particolari della storia sociale degli avvocati «italiani» di cui vengono prese in esame le condizioni nel Nord (Milano), nel Centro (Firenze, Toscana) e nel Mezzogiorno (Napoli). Si indagheranno i rapporti tra professione, identità cetuale e condizione borghese e si cercherà di definire cosa fosse storicamente una «professione borghese». Le domande di fondo di questo lavoro sono: chi si proponeva di diventare avvocato, ovvero quali strati ed ambienti sociali volevano che i propri figli accedessero all'avvocatura? Di quali rapporti sociali avevano bisogno gli avvocati e quali strategie sociali dovevano perseguire per ottenere una determinata posizione e una più alta considerazione? Quale status sociale poteva conseguirne?

Quella di avvocato è, in Italia, un'antica professione che richiede specifica formazione e che, in alcune zone, affonda le radici in una lunga tradizione di autonomia corporativa. Nel XVIII secolo, ma soprattutto nei primi decenni del XIX, i diversi Stati italiani, nel quadro di una politica assolutistico-burocratica di centralizzazione, gerarchizzazione e sistematizzazione del potere e dell'esercizio del diritto, cercarono di adeguare e subordinare ai bisogni dello Stato anche gli avvocati ed i procuratori. Attraverso una «professionalizzazione dall'alto», di diversa intensità a seconda della regione e dei suoi ordinamenti istituzionali, lo Stato dettò norme più rigide riguardo alla loro formazione, alla verifica della loro preparazione e al loro comportamento; contemporaneamente ne ridusse in maniera considerevole l'autonomia professionale, individuale e collettiva. Nella dottrina dello Stato assoluto l'avvocato svolgeva funzioni di ausilio dello Stato e di servitore del bene comune. Attraverso il controllo degli avvocati venivano sorvegliati e disciplinati anche i cittadini ed i sudditi. Il Regno Lombardo-Veneto, in età asburgica, progredì straordinariamente in questa direzione, poiché sia la professione, cui erano attribuite tutte le possibili funzioni legali, sia l'ammissione stessa alla professione, vennero strettamente controllate. Tale politica nei confronti degli avvocati era paragonabile a quella adottata in Baviera e in Prussia. Gli altri stati italiani perseguirono sostanzialmente la stessa politica; ma praticandola con minore energia o forse con minore presa sulla società, cercarono di mediare tra le pretese di controllo dello Stato ed i bisogni dei cittadini e delle diverse élites. Un frutto di questi compromessi fu la conservazione dell'originaria bipartizione, derivata dal diritto romano, dell'avvocatura nella libera professione dell'avvocato e nell'ufficio del procuratore, o patrocinatore, più strettamente controllato dallo Stato. L'avvocato prestava senza vincoli consulenze legali ed esaminava, nella scienza e nel diritto, il caso nell'ar-

ringa pronunciata dinanzi al tribunale; al procuratore, invece, competeva l'accertamento dei fatti e l'esecuzione delle formalità procedurali. La carica di procuratore veniva concessa solo ad un numero limitato di aspiranti e non poteva essere cumulata con l'attività di avvocato. Ciò fu possibile, nell'Italia unita, solo a partire dalla legge sugli avvocati del 1874. A causa di questa suddivisione dei compiti ci furono negli Stati italiani, tranne nel Lombardo-Veneto, diversi tipi di avvocatura che, tuttavia, di fatto, si somigliarono sempre di più. Indicherò queste categorie di «avvocato», riservandomi di introdurre alcune distinzioni quando ciò si renderà necessario.

Alle strategie di regolamentazione e disciplinamento dello Stato assoluto si contrapposero la tradizionale concezione dei ruoli professionali e sociali e la mentalità degli avvocati. Tuttavia gli interessi dello Stato vennero anche ripetutamente in conflitto con le necessità giuridiche e con le crescenti rivendicazioni dei clienti, vale a dire le élites tradizionali dell'aristocrazia e del patriziato urbano, e l'emergente moderna borghesia. Questi gruppi consideravano gli avvocati come difensori e rappresentanti dei loro interessi privati, dei loro affari, delle loro proprietà e del loro prestigio. Le idee liberali di diritto e di ordine, sempre più forti, giustificavano tali pretese di clienti e cittadini e costituivano il fondamento di nuove rivendicazioni di funzione, posizione, e status sociale degli avvocati, che si consideravano indipendenti, garanti del diritto, tutori della libertà, del cittadino e della (ambita) società civile. La storia degli avvocati era, dunque, inestricabilmente legata a quella della «borghesia», termine con il quale si vuole qui indicare una formazione sociale i cui componenti sono contrassegnati dal possesso di proprietà, istruzione, diritti, possibilità di partecipazione politica e dalla comunanza di specifici orientamenti ideologici, interessi, circuiti di affari ed attività⁴. Il legame con la borghesia in tutta la sua ampiezza si mostra — in maniera funzionale — nei normali affari di tutti i giorni, in cui gli avvocati esercitavano numerose funzioni. La vicinanza alla borghesia si manifesta, tuttavia, anche nel fatto, tenuto particolarmente in conto dalla storiografia italiana, che gli avvocati, nel XIX secolo, presero continuamente parte al movimento nazionale nelle sue varie articolazioni: liberali, repubblicane e democratiche. Su ciò si fonda, specialmente nell'Italia centrale e meridionale, il mito dell'«avvocato-politico», una figura che divenne pienamente operativa nello Stato nazionale italiano.

⁴ Storicamente tale formazione assume e sviluppa dimensioni, forme ed interrelazioni intrinseche tra le più varie. Per una generale prospettiva comparativa sul piano internazionale,

2. *La provenienza sociale.*

Gli avvocati, negli Stati preunitari e nello Stato nazionale italiano, provenivano quasi esclusivamente da famiglie borghesi, intendendo col termine «borghesia» un ampio insieme di gruppi che andava dalla piccola borghesia alla grande borghesia e dal patriziato urbano alla borghesia economica e a quella colta¹. A Firenze e a Napoli il 20-25% proveniva da famiglie di liberi professionisti e all'incirca la stessa percentuale da famiglie di funzionari e ufficiali; ma la maggior parte proveniva da famiglie di possidenti e di negozianti (cfr. tabb. 1-2). A Milano, probabilmente, tali porzioni erano analoghe². Solo

cfr. Kocka, *Borghesie* cit. Per l'Italia, cfr. i testi di Macry, Meriggi e Galasso citati in questo articolo.

¹ Sul senso di questi termini si veda J. Kocka, *Borghesia e società borghese nel XIX secolo. Sviluppj europei e peculiarità tedesche*, in Kocka, *Borghesie* cit.

² A Milano le professioni paterne si potrebbero soltanto evincere dai registri matrimoniali dislocati nelle singole parrocchie, uno sforzo che potrebbe essere sostenuto tutt'al più da uno storico locale. Da parte mia mi sono limitato all'analisi di una parrocchia discretamente «tipi-

Tabella 1. Origini sociali e socio-professionali degli avvocati a Firenze e a Napoli.

Professione/condizione del padre	Firenze (1840-58)	Napoli (1840-60)
<i>Ceto alto</i>		
Nobiltà ^a	12,7	[2] ^b
Alti funzionari	9,1	6,8
Alti ufficiali	7,3	1,9
Professioni libere	23,6	21,4
Insigniti di un ordine (Commendatore, Cavaliere)	7,3	-
<i>Ceto medio</i>		
Possidenti	27,3	41,7
Negozianti	5,4	7,8
Funzionari medi	7,3	17,4
Maestri artigiani	—	1,0
Piccoli commercianti	—	1,0
<i>Ceto basso</i>	—	1,0
Totale (n = 100%)	55	103
Valori assenti	62 ^c	2

^a nobile senza ulteriori indicazioni; ^b doppio conteggio: viene, cioè, già preso in considerazione nelle altre categorie; ^c normalmente viene indicato come «civile». — = zero; - = non esiste nessuna indicazione.

Fonti: cfr. l'*Appendice* (Firenze: praticanti 1840-58; Napoli: matrimoni 1840-60). Il 16% degli aspiranti avvocati toscani discende da «cavalieri». Se si includono nel «ceto elevato» tutti i casi in cui il possedimento è specificato come «cospicuo» oppure «confortevole», nel caso toscano l'estrazione sociale elevata della maggioranza degli avvocati risulta ancora più univocamente. Ad una comparazione con altre aree, tuttavia, una tale operazione gioverebbe ben poco, dal momento che altrove manca la corrispondente differenziazione.

sporadicamente figli di maestri artigiani, di piccoli commercianti o di locandieri diventavano avvocati. Non sono presenti tra gli avvocati figli di operai.

A Firenze la somma dei gruppi che vanno dalla «nobiltà» fino ai «negozianti» raggiunge il 93%; a Napoli circa l'80%: ciò significa che la maggior parte degli avvocati proveniva da un ambito che, secondo criteri di classificazione storico-sociologici, va dal cetto alto al cetto medio (cfr. tab. 1). Le persone provenienti dal cetto medio superiore sono ben rappresentate; quelle provenienti dal cetto medio inferiore sono scarsamente rappresentate; quelle provenienti da cetto basso non sono praticamente rappresentate.

La differenza che si può notare, al primo sguardo, tra Firenze e Napoli (quella relativa, cioè, alla provenienza dai gruppi di «possidenti» e di «negozianti») si rivela tutt'al più come una sfumatura a una più precisa analisi che prenda in esame la doppia indicazione,

ca» come quella di S. Ambrogio. Negli undici casi di matrimonio d'avvocato, le professioni paterne si redistribuiscono nel modo seguente: 1 possidente nobile; 3 possidenti; 1 benestante; 1 ingegnere; 1 commissario; in 4 casi la professione del padre è rimasta ignota oppure il padre risulta deceduto.

Tabella 2. Provenienza sociale degli avvocati toscani sulla base della doppia indicazione della professione e della condizione del padre. Praticanti nel periodo 1840-1858.

Professione o condizione	Totale		di cui nobili	di cui possidenti
	ass.	(%)	ass. ^a	ass.
Possidenti	15	27	5	15
Possidenti, negozianti	3	5	0	3
Alti funzionari	5	9	0	1
Medi funzionari	4	7	0	0
Ufficiali	4	7	1	1
Liberi professionisti	13	24	0	4
Nobili senza indicazione di professione a)	7	13%	7	-
Cavalieri senza indicazione di professione	4	7	0	0
Totale (n = 55)	55	99%	13	24
Valori assenti	62 ^b			

^a La quota dei nobili nella tabella appare troppo alta poiché il titolo nobiliare viene sempre riportato (nessuna indicazione mancante!). In maniera realistica i 7 nobili dovrebbero essere rapportati al totale di 117.

^b I 62 praticanti avvocati della rubrica «valori assenti», per lo più, vengono indicati negli atti come «civili», oppure vengono indicati secondo la loro famiglia d'origine. Poiché si tratta di atti personali per l'ammissione alla professione, la loro origine può essere quella della «borghesia» più rispettabile.

Fonti: cfr. l'Appendice, praticanti 1840-58. Nonostante i potenziali limiti quantitativi e qualitativi, la fonte sembra in ogni caso sufficientemente indicativa per la struttura delle estrazioni sociali degli avvocati toscani.

allora ancora usuale, di professione e di condizione sociale: l'analisi della tabella 1 rivela che la provenienza da un ambiente di «possidenti» e di «negozianti» a Napoli, con circa il 50%, era più frequente che a Firenze, dove essa raggiungeva soltanto il 33%. L'utilizzazione della doppia denominazione come quella di «avvocato e possidente» e di «ufficiale e possidente», per gli avvocati toscani, mostra, però, che almeno il 44% dei padri di avvocati fiorentini potrebbe essere inserito anche nella categoria dei «possidenti» (cfr. tab. 2, colonna «possidenti»). Se si pongono tra i possidenti anche singoli nobili ed alcuni insigniti di un ordine, senza ulteriore indicazione della professione, scompaiono completamente le differenze tra Firenze e Napoli.

Insomma, per l'intero XIX secolo, quasi la metà degli avvocati proveniva da un ambiente di possidenti e commercianti. Probabilmente la quota di figli di appartenenti alla borghesia economica aumentò leggermente verso la fine dell'Ottocento. In ogni caso a Napoli la quota di figli di possidenti e di negozianti passò dal 43% della «generazione 1840» al 61% della «generazione 1860» (cfr. tab. 3). Questa

Tabella 3. Provenienza sociale degli avvocati di Napoli. Generazione matrimoniale 1840 e 1860 (%).

Professione del padre	Generazione matrimoniale		Totale
	1840	1860	
<i>Ceto alto</i>	40,3	11,1	30,1
Consiglieri, giudici	10,4	—	6,8
Liberi professionisti, accademici	26,9	11,1	21,4
Capitani fino a colonnelli	3,0	0	1,9
<i>Ceto medio</i>	59,7	86,1	68,9
Possidenti, titolari di una rendita	32,8	58,3	41,7
Maestri artigiani	1,5	0	1,0
Negozianti, grandi commercianti	10,4	2,8	7,8
Piccoli commercianti	1,5	0	1,0
Segretari, commissari etc.	7,5	0	4,8
Soprintendenti edilizi, ispettori	1,5	2,8	1,9
Funzionari, scrivani, agenti di polizia	4,5	22,2	10,7
<i>Ceto basso</i>	0	2,8	1,0
Funzionari ed impiegati minori	0	2,8	1,0
Totale (n = 100%)	67	36	103
Nessuna indicazione	0	2	2

tendenza di base, a lungo andare, non si modificò significativamente fino agli ultimi anni del secolo³.

3. «Possidenti» e «civili».

L'indeterminatezza e la varietà di significato delle indicazioni sulla condizione di «possidente», «proprietario» e «civile» rendono difficile una più precisa distinzione dell'origine socio-professionale, possibile, invece, per i paesi non romanzi al di là delle Alpi¹. Lo schema italiano di classificazione, infatti, tiene maggior conto, come quello francese, della condizione, del prestigio e della proprietà. Perciò si viene a sapere certamente meno sulla professione del padre e molto di più sulla sua condizione e sulla sua posizione sociale. La trattazione che segue, relativa alla classificazione sociale allora in uso, conferma e approfondisce la tesi generale secondo cui gli avvocati anche in Italia erano reclutati in ambienti borghesi.

A Firenze e in Toscana un «possidente», fino a gran parte del XIX secolo, era un «titolare di rendita» residente in città, con beni immobili urbani e con proprietà terriere date in affitto. Alcuni facevano parte dell'amministrazione cittadina, ad esempio come gonfalonieri. Negli atti personali degli avvocati toscani si trovano numerose indicazioni che delimitano più precisamente il termine «possidente». Così, per esempio, in base alla (presunta) grandezza dei beni qualcuno veniva definito «buon possidente» (dotato, cioè, di un buon patrimonio), oppure «notabile possidente» (fornito di considerevoli possedimenti), oppure «cospicuo» o «comodo possidente» (dotato di ragguardevoli o confortevoli beni), oppure ancora «nobile possidente» (proveniente da famiglia nobile). Più rara era l'indicazione «possidente-negoziante» che rimandava ad un'attività industriale o commerciale². Il «possidente» dell'Italia meridionale era un proprietario terriero che possedeva più di un «proprietario», ma meno di un «grande possidente», il quale non si interessava più personalmente della con-

³ Non ho potuto consultare i dati concernenti il periodo attorno al 1900. Una loro considerazione avrebbe comunque dovuto tenere conto non solo del mutamento di classificazione rispetto al periodo precedente, ma anche di un concomitante mutamento strutturale nella realtà dei «possidenti» agrari stessi.

¹ Fondamentali per quest'ambito di problemi sono i testi raccolti in A. Signorelli (a cura di), *Le borghesie dell'Ottocento. Fonti, metodi e modelli per una storia sociale delle élites*, Messina 1988.

² Cfr. AAF.

duzione della sua impresa. Un (ex) imprenditore cittadino indipendente, giunto al benessere, era denominato «possidente» proprio come un avvocato fornito di proprietà immobiliari che probabilmente si definiva «avvocato e possidente»³.

«Civile» era, in tutta Italia, la denominazione per la borghesia colta, la media borghesia e la rispettabile e fiorente piccola borghesia dei funzionari e degli impiegati che non potevano, o non volevano, essere indicati come «possidenti». Lo spettro semantico del termine «civile» eguaglia per molti aspetti quello tedesco di *bürgerlich*. Il toscano *Vocabolario degli Accademici della Crusca* intendeva con questo termine, nell'edizione del 1806, un «uomo di costumi nobili e dotato di civiltà». L'edizione del 1878 insisteva sulla «nascita o grado onorati» nonché sull'«educazione conveniente a cittadino». «Civile» stava costantemente ad indicare costumi raffinati (in contrapposizione a quelli barbari e grossolani), istruzione, nonché coscienza del dovere e spirito civico⁴. Coloro che esercitavano professioni liberali, funzionari e impiegati con condotta di vita «regolare», ma privi di consistenti ricchezze, venivano indicati, da Milano a Firenze e Napoli, come «civili». In Italia meridionale, talvolta, veniva denominato «civile» anche il grande possidente fondiario, colto ma non nobile, che non amministrava personalmente i propri beni ed abitava in città. Spesso «civile» coincideva con «ceto medio», a cui appartenevano, secondo uno studio sulla società napoletana apparso intorno al 1850, i possidenti provenienti da famiglia nobile ma non aventi diritto all'eredità, i maggiori negozianti, i giudici, gli avvocati, i medici, nonché tutte le persone fornite di una migliore educazione⁵. Gli artigiani non vengono indicati né nel Nord né nel Sud come «civili», e ancor meno i commercianti di frutta, i cocchieri, gli operai, i cuochi, i servitori e così via.

Per gli avvocati toscani, per i quali mancano notizie più dettagliate sulle origini socio-professionali, viene spesso attestata un'«origine bor-

³ Cfr. G. Gozzini, *Matrimonio e mobilità sociale nella Firenze di primo Ottocento*, in «Quaderni storici», a. XIX, 1984, n. 54, pp. 907-39, in particolare p. 928 sgg.; R.B. Litchfield, *Caratteristiche demografiche delle famiglie patrizie fiorentine dal XVI al XIX secolo*, in *Saggi di demografia storica*, in Università di Firenze, «Ricerche empiriche», 1969, n. 2; G. Spini, A. Casali, Firenze, Roma-Bari 1986, p. 181; R.M. Bell, *Fate an Honour. Family and Village. Demographic and Cultural Change in Rural Italy since 1880*, Chicago 1979, p. 227; P. Macry, *Notables, professions libérales, employés. La difficile identité des bourgeois italiennes dans la deuxième moitié du XIXe siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 1985, n. 97, p. 341-59.

⁴ Cfr. *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Verona 1806, vol. II, p. 151; nonché Id., quinta ristampa, 1878, vol. III; N. Tommaseo, B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino 1861-1879; G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze 1881; S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino 1961 sgg.

⁵ Cfr. F. de Bourcard, *Usi e costumi di Napoli e contorni*, Napoli 1853-1858, vol. I, p. XV: «[...] i nobili proprietari, i primari mercadanti, i magistrati, gli avvocati, i medici e tutte le persone che hanno una educazione più accurata».

ghese» nel senso di «civile» (cfr. tab. 1, ultima linea), in cui, tuttavia, viene introdotta una distinzione. La consueta origine borghese viene espressa dalle autorità pubbliche con la formula «N.N. proviene da famiglia onesta e civile». Tale formulazione veniva maggiormente precisata, ad esempio, con l'espressione «proviene da una delle civili, onorate e comode famiglie di Cutigliano». «Famiglia civilissima e onestissima», era la formula superlativa spesso impiegata dalle autorità delle piccole e medie città. Di un praticante avvocato di Castelfranco si dice che proveniva da «una delle famiglie più notabili» del luogo, famiglia che si distingueva non solo per cultura e civiltà, ma anche per un censo cospicuo.

A partire dal 1860 l'indicazione di origine «civile» per gli avvocati e le loro mogli fu più frequente, anche se non sappiamo fino a che punto ciò si possa spiegare con l'effettivo mutamento della provenienza sociale degli avvocati oppure con una complessiva tendenza ad un uso inflazionato del concetto di «civile». Dai gruppi della «media borghesia» indicati col termine «civile», venivano in Italia, come anche in altri paesi, numerosi studenti di legge, che consideravano il titolo di dottore in giurisprudenza una «chiave magica» con cui si potevano aprire tutte le porte⁶. Contro ciò polemizzavano, a partire dalla fine del XIX secolo, non solo gli industriali, ma anche i «borghesi colti» che già godevano di una buona posizione sociale. Il toscano avvocato e professore di diritto Piero Calamandrei, nato nel 1889 e proveniente da una famiglia di avvocati e di politici, osservava nel suo scritto polemico del 1921, *Troppi avvocati*: «nella media borghesia l'aspirazione alla laurea, anzi a "una laurea", l'ossequio al "titolo", è diventato una specie di religione anzi una specie di mania»⁷. Calamandrei qualificava come maniacale per gli altri quell'atteggiamento nei confronti dell'istruzione ovvio per lui stesso. Il consolidato ceto accademico borghese, che vedeva messo in pericolo dalla «moltitudine» il proprio status e la propria posizione, cercava con la discriminazione morale della «falsa aspirazione all'istruzione», di ostacolare, nella cerchia della media borghesia, una concorrenza che si faceva sempre più forte.

4. *La provenienza da famiglie di funzionari, liberi professionisti ed avvocati.*

Nel XIX secolo un quarto degli avvocati toscani e napoletani proveniva da famiglie di funzionari (cfr. tabb. 1 e 3); in Toscana, più

⁶ Cfr. P. Calamandrei, *Troppi avvocati*, Firenze 1921, p. 107 sgg.

⁷ Scrive Calamandrei: «Nella media borghesia l'aspirazione alla laurea, anzi a "una laurea", l'ossequio al "titolo", è diventato una specie di religione, anzi una specie di mania[...]» (ivi).

che a Napoli, venivano da famiglie di alti funzionari. Alcuni erano figli di alti magistrati e professori universitari, i cui genitori, in parte, erano stati avvocati prima di diventare pubblici funzionari. A Napoli la maggioranza dei padri-funzionari era costituita da medi funzionari. Il confronto tra la generazione del 1840 e quella del 1860 mostra che la quantità di avvocati figli di medi funzionari si accrebbe.

Alla categoria «liberi professionisti - accademici» appartenevano, in gran parte, i figli di avvocati o di procuratori. I figli di medici, di ingegneri e di artisti assai di rado diventavano avvocati. La quota di autoreclutamento, cioè la percentuale di avvocati provenienti da famiglie di avvocati o di procuratori, rimase a Firenze e a Napoli, nel XIX secolo, intorno al 15-20%¹. A Firenze questa quota di autoreclutamento rimase stabile fino al 1900². A Napoli, invece, scese dal 20% della «generazione 1840» allo scarso 10% della «generazione 1860» (cfr. tab. 4, sezione «padre», linea «avvocato»). Dei parenti più stretti («padre o suocero») erano avvocati nel 1840 il 27%, nel 1860 solo l'11%. Il significato della diretta ereditarietà della professione, cioè dell'ereditarietà del capitale sociale, culturale ed economico, si mantiene, dunque, entro confini circoscritti, e in alcuni luoghi, su tempi lunghi, probabilmente, diminuisce persino. Nell'Italia meridionale essa era appena più alta che in altre zone d'Italia o all'estero.

Contro un'ereditarietà professionale «corporativa» in senso stretto operò, dalla fine del XVIII secolo, una politica statale tesa a regolamentare dall'alto la formazione, la verifica della preparazione e l'ammissione alla professione. Con la scomparsa delle antiche forme di cooptazione corporativa alla professione divenne impossibile una separazione corporativa. La quota di autoreclutamento si ridusse, perché nel XIX secolo affluirono «da fuori» in questa professione borghese, assai promettente e rispettabile, figli di «possidenti», accrescendo notevolmente il gruppo professionale. Un avvocato napoletano sottolineava, nel 1830, che i figli di possidenti potevano diventare solo avvocati o funzionari, poiché professioni come quelle di medico, di

Piero Calamandrei fu figlio dell'avvocato, professore di diritto e politico repubblicano Rodolfo Calamandrei. Suo nonno Agostino Calamandrei fu altresì avvocato, mentre la nonna Egizia de Witt, coniuge di Agostino, discendeva, a sua volta, da una famiglia in cui la professione dell'avvocato era frequente. Cfr. la voce «Piero Calamandrei» nel *Dizionario biografico degli italiani*, nonché AAF, *Documenti dei praticanti*, 1880.

¹ Coloro che tra i padri dei praticanti degli anni 1840-58 esercitavano una professione liberale, erano quasi tutti giuristi.

² Gli aspiranti avvocati presentatisi all'esame, a Firenze, negli anni 1878-1881 e 1898-1902, al meno per il 20% erano figli di liberi professionisti, quasi in tutti i casi avvocati. Fonti: cfr. l'*Appendice*.

chirurgo o di architetto non godevano di sufficiente prestigio³. Gli uni rimanevano avvocati per tutta la vita, gli altri iniziavano come avvocati per volgersi poi ad altre carriere. Alcuni figli di «possidenti», per esempio, utilizzavano le proprie conoscenze giuridiche per l'amministrazione dei propri beni e si allontanavano sempre più dall'attività di avvocato in senso stretto, cioè dalle consulenze legali e dal lavoro processuale. Altri diventavano fiduciari e amministratori di beni o passavano, parzialmente, in quanto esperti di diritto finanziario, ad attività imprenditoriali. Altri ancora, dopo alcuni anni di professione, diventavano pretori o «podestà» della città in cui avevano proprietà e legami familiari. Altri, infine, diventavano pubblicisti o politici di professione.

Quanto fortemente gli avvocati erano legati ad un più ampio ambiente giuridico? Tra gli avvocati napoletani della «generazione 1840», il 37% aveva il padre nella categoria generale dei «giuristi» (cfr. tab. 4, sezione «padre», linea 3). Tra i parenti più stretti («padre o suocero») il 31% aveva un avvocato o un notaio, il 39% un «giurista». Se si aggiungono alcuni casi sporadici di funzionari con formazione giuridica, si ottiene che più dei due quinti degli avvocati napoletani aveva un giurista tra i parenti stretti. Sebbene anche in Italia le profes-

³ Cfr. C. Petraccone, *Mobilità sociale e coscienza di classe: il caso di Napoli a metà Ottocento*, in «Società e storia», a. I, 1978, n. 2, pp. 257-79, in particolare p. 272.

Tabella 4. Autoreclutamento e clan di giuristi a Napoli nelle generazioni «1840» e «1860». Parentele con avvocati, con giuristi non funzionari (avvocati e notai) e giuristi in genere (avvocati, notai, giudici) (%).

Grado di parentela Gruppi di provenienza	Generazione matrimoniale		1840/1860
	1840	1860	
<i>Padre</i>			
Avvocati	20,9	8,3	16,5
Avvocati, notai	22,4	8,3	17,5
Giuristi	37,3	8,3	24,2
<i>Padre o suocero</i>			
Avvocati	26,9	11,1	21,4
Avvocati, notai	31,3	19,4	27,2
Giuristi	38,8	22,2	33,0
n = 100%	67	36	103

«Padre o suocero» significa che o il padre o il suocero (o, cosa che capita raramente, entrambi) appartengono ai corrispondenti gruppi di professione. La linea «Giuristi» contiene, oltre ad avvocati e notai, anche i giudici. Il numero effettivo dei giuristi potrebbe aumentare ancora di un poco, poiché alcuni funzionari amministrativi avevano studiato giurisprudenza.

Fonti: Cfr. l'Appendice, Stato civile, matrimoni.

sioni giuridiche, come quella di avvocato, notaio, giudice ed alto funzionario amministrativo, si sviluppassero sempre più separatamente e diventassero segmenti staccati del mercato della professione e del lavoro, si venne a creare, all'inizio dell'Ottocento, tra i 3-4000 giuristi della città di Napoli, una specie di «ambiente di giuristi» che, a causa della rilevanza qualitativa o quantitativa della professione di avvocato, veniva indicato dai contemporanei piuttosto come «ceto degli avvocati», che come «ceto di giuristi».

Questa interferenza di cerchie professionali e di parentele favoriva la specifica identità socio-culturale di un gruppo che cercò di mantenere il proprio posto nel sistema delle professioni e degli strati sociali: l'omogeneità professionale nella parentela/famiglia rafforzava il sistema parentale che conferiva al singolo status, prestigio e senso di appartenenza. Al contrario, l'unità familiare rafforzò l'identità professionale e la coesione dei gruppi professionali. Espressione estrema ne sono le dinastie di avvocati di tre e più generazioni che anche in Italia, a dire il vero, non furono numerose⁴.

Nella «generazione 1860» a Napoli, i giuristi, tra i padri e i parenti degli avvocati, erano presenti in misura minore; la quota di figli di avvocati era più bassa, i figli di giudici e notai diventavano più raramente avvocati. Solo grazie alla provenienza delle mogli degli avvocati il collegamento con l'ambiente dei giuristi si mantenne al 20%; cioè un quinto degli avvocati aveva un giurista tra i parenti più stretti (cfr. tab. 4). La chiusura di un ambiente socio-professionale, attraverso l'ereditarietà professionale e il matrimonio, aveva perso di significato. C'erano, a dire il vero, avvocati che ancora speravano, in una situazione di economia stagnante, di potersi assicurare, con adeguate reti di relazione, uno status ed una posizione. Sul libero mercato, però, divennero ben presto evidenti i limiti di questa strategia. Rapporti di parentela al di fuori del proprio ambiente professionale erano spesso, per gli avvocati, più importanti di quelli interni all'ambito degli avvocati e dei giuristi⁵. L'ereditarietà della professione o dello status era per gli avvocati meno importante che per altri gruppi borghesi e piccolo-borghesi, come i «possidenti», i «negozianti» e gli artigiani (orefici, sarti, calzolai, falegnami). Attraverso una ereditarietà professionale relativamente scarsa, gli avvocati si distingueva-

⁴ Cfr. gli esempi citati in Macry, *Ottocento cit.*, p. 200 sgg. Su una delle famiglie di avvocati milanesi, i Castelli, cfr. N. Podenzani, *Toga e musa meneghina. Figure e tipi del foro milanese*, Milano 1931.

⁵ Le mie obiezioni contro quanto scritto da Macry, *Ottocento cit.*, p. 200 sgg., si riferiscono ai particolari storici e non all'approccio generale dell'autore.

no non solo da alcuni gruppi di borghesi-possidenti, ma anche da gruppi proletari, come quelli dei cocchieri e dei facchini⁶.

Gli avvocati ed alcuni altri contemporanei continuarono a parlare sempre di un «ceto di avvocati» o di una «classe di avvocati». Effettivamente si trattava di un residuo ceto professionale, i cui appartenenti condividevano determinati atteggiamenti, avevano una formazione simile e, nel XIX secolo (prima o dopo a seconda delle regioni) ottennero un comune giuri d'onore corporativo (l'istituzione del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori si diffuse in tutta Italia, per la prima volta con la legge sugli avvocati del 1874). Quello degli avvocati era tanto poco un «ceto» nel senso antico — con ereditarietà professionale, endogamia e solidarietà — quanto un «ceto professionale» moderno, nel senso di una professione che non solo impegnava i componenti in difesa dei valori comuni, ma ne sosteneva anche in maniera aggressiva gli obiettivi e gli interessi.

5. *La provenienza delle mogli degli avvocati.*

Gli avvocati di regola sposavano donne di ceto alto e medio borghese (cfr. tabb. 5 e 6). Nell'Italia settentrionale e centrale gli avvocati sposavano preferibilmente (circa il 70%) donne provenienti dal ceto possidente; altrimenti donne provenienti da famiglie «civili» di liberi professionisti e funzionari¹. A Napoli le mogli degli avvocati provenivano più spesso da cerchie di funzionari, ma anche da famiglie di possidenti e di liberi professionisti. Un matrimonio con la figlia di un cocchiere o di un portinaio costituiva un caso eccezionale.

Nella prima metà del XIX secolo la quota di mogli di avvocati provenienti da famiglie di possidenti è più alta che nella seconda metà (cfr. tab. 6). Questo vale innanzitutto per Milano, dove la percentuale di mogli di avvocati provenienti dall'ambiente dei possidenti era molto alta, l'80% nella prima delle due generazioni. A medio termine la situazione milanese si avvicinò al modello napoletano: la quota di mogli di avvocati provenienti da ambiente possidente (compreso

⁶ Per quanto riguarda le altre professioni, cfr. G. Laurita, *Comportamenti matrimoniali e mobilità sociale a Napoli*, in «Quaderni storici», a. XIX, n. 56, pp. 433-65. L'autrice stessa adopera la ben più ampia categoria dei «professionisti e funzionari», in cui ogni differenziazione tra i caratteri tipici delle singole professioni liberali viene annullata. Essa constata, anche, che il fenomeno delle professioni «ereditarie» è rimasto relativamente contenuto e che nel lungo periodo ha progressivamente subito un ulteriore ridimensionamento.

¹ Il 30% della categoria «civili» nel campione milanese può essere paragonato con le percentuali di funzionari, ufficiali e liberi professionisti nel campione fiorentino.

quello benestante) si dimezzò dall'84% («1840») al 44% («1860»). La percentuale delle mogli provenienti da famiglie di «condizione civile» salì, invece, dal 10 al 56% (cfr. tab. 6). La differenza forse si chiarisce, almeno parzialmente, con il mutamento delle consuetudini connotative, ma, probabilmente, anche col fatto che, con la fine del Regno Lombardo-Veneto, si mutarono lo status e le possibilità di guadagno, per cui non era più così decisivo, nel matrimonio, il legame con la proprietà. I dati che Macry fornisce sulla provenienza delle mogli degli avvocati napoletani per l'anno 1901 oscillano, nuovamente, nell'altra direzione; il 68% viene inserito nella categoria dei «possidenti» e il 32% nella categoria dei «civili»². Poiché l'attribuzione dell'indicazione dello status di «civile», «possidente» e «proprietario» muoveva in rapporto al periodo e alla regione, le differenze così misurabili

² Cfr. Macry, *Ottocento* cit., p. 201; l'autore si riferisce sia ai «proprietari» che ai «possidenti».

Tabella 5. Origine sociale delle mogli degli avvocati a Milano, Firenze e Napoli. Generazioni matrimoniali 1840 e 1860 (%).

Origine / Città	Milano	Firenze	Napoli
<i>Ceto alto</i>			
Nobili	[1,8] ^b	8[4] ^a	[1,8] ^c
Alti funzionari	-	3,8	23,5
Alti ufficiali	-	3,8	11,5
Liberi professionisti	-	15,4	17,3
Benestanti	6,4 ^a	-	-
<i>Ceto medio</i>			
Possidenti	60,3	69,2	28,8
Negozianti	0,8	-	6,7
Medi funzionari	-	-	19,3
Civili	30,2 ^a	-	-
Maestri artigiani e simili	-	-	1,9
<i>Ceto basso</i>			
	2,4	-	1,0
Totale (n = 100%)	126	26	104
Valori assenti	7	29	1

^a Nobili senza altra indicazione. La quota di nobili (in assoluto 2 casi) per Firenze è da correggere al 4% poiché essa è da riportare a n = 55 dato che il titolo nobiliare viene sempre espresso; ^b i due nobili che contemporaneamente sono anche possidenti (doppia indicazione) vengono aggiunti alla percentuale dei possidenti; ^c 1 conte e possidente, 1 barone e vicepresidente del tribunale (doppia indicazione), che del resto sono compresi nelle categorie professionali.

Fonti: Cfr. l'*Appendice*, Stato civile, matrimoni. Nel caso milanese è stata presa in considerazione la voce relativa alla «condizione» delle coniugi degli avvocati, la quale rispecchia lo status sociale dei suoceri. I risultati relativi al caso napoletano confermano sostanzialmente quelli ottenuti da Petraccone, *Mobilità* cit., p. 278, per i matrimoni degli anni 1841-1842. Qui l'inclinazione degli avvocati al matrimonio con donne di ceto medio o basso era comunque ancora più debole di quanto non fosse tra i liberi professionisti nel loro complesso.

li non corrispondono necessariamente a mutamenti effettivi. Rimane fermo che le mogli degli avvocati provenivano sempre da un ambiente «borghese», di borghesia possidente o di borghesia colta.

Il confronto tra l'ambiente di provenienza degli avvocati e quello delle loro mogli mostra che, a Napoli, tra gli avvocati, la percentuale di figli di borghesi-possidenti era persino più alta della quota di figlie di borghesi-possidenti tra le loro mogli (cfr. tabb. 1 e 5). A Firenze si verifica l'opposto. Esistevano, quindi, strategie matrimoniali compensative: il figlio del possidente accresceva il proprio credito sociale e culturale attraverso il matrimonio con la figlia di un funzionario o di un libero professionista. Il figlio del funzionario o del libero professionista, invece, cercava, attraverso il matrimonio, di rivalorizzarsi con la proprietà. Proprietà, cultura e prestigio statale procedevano, così, affiancati.

Questo modello compensativo o complementare, a dire il vero, si mostra valido solo per una parte dei matrimoni degli avvocati. Degli avvocati napoletani provenienti essi stessi da una famiglia di possidenti o di negozianti, il 45% si sposava con una donna del proprio ambiente, il 37% con la figlia di un funzionario (di cui il 25% con la figlia di un alto funzionario) e il 14% con la figlia di un libero professionista. Degli avvocati provenienti da famiglie di funzionari, una buona metà si sposava con la figlia di un funzionario, la restante parte si divideva, in maniera uguale, tra figlie di possidenti e figlie di li-

Tabella 6. Origine sociale delle mogli degli avvocati a Milano e Napoli secondo gli atti matrimoniali del 1840 e del 1860 (%).

Città Origine / Generazione	Milano 1840	1860	Napoli 1840	1860
<i>Ceto alto</i>				
Alti funzionari	-	-	9,0	21,0
Alti ufficiali	-	-	13,6	7,9
Liberi professionali	-	-	16,7	18,4
Benestanti	5,6	7,3	-	-
<i>Ceto medio</i>				
Possidenti	78,9	36,4	30,3	26,3
Negozianti	1,4	-	7,6	5,3
Medi funzionari	-	-	18,1	21,1
Civili	9,9	56,4	-	-
Maestri artigiani e simili	-	-	3,0	-
<i>Ceto basso</i>				
	4,2	-	1,5	-
Totale (n = 100%)	71	56	66	38
Valori assenti	6	1	1	0

Fonti: cfr. l'Appendice.

beri professionisti. La metà degli avvocati provenienti da ambienti di possidenti o di funzionari trovava, dunque, la propria consorte nel suo stesso ambiente di origine. Degli uomini di legge provenienti dall'ambiente dei liberi professionisti (e per lo più da famiglie di avvocati), solo un decimo sposava una donna del proprio ambiente di origine, e una percentuale pressoché simile (il 43%) trovava moglie nelle cerchie dei possidenti e dei funzionari. Le figlie di funzionari provenivano per metà dalla fascia degli alti e per il resto da quella dei medi funzionari³.

Attraverso la politica matrimoniale gli avvocati si collocavano ai piani alti della piramide sociale, assai stretta al vertice. Essi praticavano non una endogamia di ceto professionale — come capitava, invece, più spesso ai funzionari e ai possidenti —, ma una «endogamia borghese», dato che contraevano matrimoni solo con donne provenienti da cerchie di possidenti, di funzionari e di liberi professionisti⁴. Se si considerano le cerchie matrimoniali e la scelta della professione come indicatori della coesione interna di una formazione sociale quale quella borghese⁵, si può, a buon diritto, affermare che gli avvocati appartenevano alla formazione che si considerò o si fece indicare come borghese; una formazione al proprio interno notevolmente differenziata, ma che nettamente si isolava dal «popolo» sia dal punto di vista sociale che culturale. Questo chiarisce certi elementi elitari della ideologia professionale e, in buona parte, l'atteggiamento degli avvocati nella politica e nella società, più «borghese» che determinato dalla loro professione.

6. «Professione nobile» o «professione borghese»?

Gli avvocati italiani indicavano volentieri la propria professione come «professione nobile». Con ciò facevano riferimento non soltanto all'indipendenza e all'importanza del loro ruolo nella società civile, ma rimandavano anche ad un aspetto della loro storia professionale scomparso intorno al 1800: le corporazioni di avvocati e alcuni gruppi di avvocati, cioè, che provenivano da determinate cerchie della borghesia patrizia cittadina e che erano stati cooptati in quella classe, erano stati considerati patriziato o nobiltà di toga. Ma

³ Fonti: cfr. l'*Appendice*, calcolato sull'insieme dei matrimoni nelle due epoche considerate.

⁴ Cfr., più in generale, Petraccone, *Mobilità* cit., nonché Laurita, *Comportamenti matrimoniali* cit. e Gozzini, *Matrimonio e mobilità sociale* cit.

⁵ Sulla scia di Schumpeter, Petraccone, *Mobilità* cit., p. 274, considera i circuiti matrimoniali un criterio qualificante e decisivo nella formazione delle classi. In base ai propri rilevamenti di dati matrimoniali e del fenomeno delle professioni e degli status sociali «ereditati», l'autrice conclude che a Napoli effettivamente esisteva una borghesia, ma non già un proletariato, essendo costumi e comportamenti dei ceti bassi e popolani assolutamente eterogenei.

dal punto di vista del reclutamento sociale, intorno al 1830-40 l'avvocatura non si connotava certamente più come professione «nobile». In quel periodo, nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale in cui il ceto nobiliare e il patriziato erano relativamente numerosi, solo un decimo degli avvocati proveniva dalla nobiltà. La professione di avvocato, riguardo al reclutamento sociale, era diventata, insomma, una professione «borghese». Anche a Milano e a Pavia, che avevano dato vita ad una lunga tradizione di nobili esperti di diritto, nel 1838 solo un ottavo del ristretto numero di coloro che il governo aveva nominato «avvocati» era costituito da rampolli della nobiltà (cfr. tab. 7). In confronto, ad esempio, alla regione prussiana, quella di avvocato era pur sempre una professione straordinariamente adeguata ai rampolli della nobiltà che, presumibilmente, traevano perfino vantaggio dal loro rango sociale, in quanto, nel sistema a numero chiuso vigente in Lombardia fino al 1859, venivano preferiti nella

Tabella 7. Avvocati di origine nobiliare in alcune città e regioni italiane intorno al 1840 (%).

Città, regione, gruppo, periodo	Quota di nobili (%)
Milano, avvocati, 1838	13
Milano, avvocati, 1844	8
Città e prov. di Milano, avvocati, 1838	11
Città e prov. di Milano, avvocati, 1844	7
Milano, legali, 1840	5
Prov. di Pavia, avvocati, 1838	10
Altre sette province lombarde, avvocati, 1838	—
Prov. di Venezia, avvocati, 1844	3
Toscana, praticanti avvocati, 1840-1858	11
Firenze, avvocati, 1840	meno di 5
Firenze, avvocati sposati nel 1840/1860	1
Napoli, patrocinatori, ammissioni 1841	3
Napoli, avvocati sposati nel 1840/1860	2
Chieti (Abruzzo), patrocinatori, 1826	—
Reggio (Calabria), patrocinatori	—
Bari, avvocati nati prima del 1824	10

Fonti: Milano: per i dati relativi al 1838, cfr. *Almanacco reale di Milano*; per quelli relativi al 1844, cfr. J.C.J. Buddeus, *Deutsches Anwaltsbuch*, Leipzig 1845, pp. 241-45 (l'*Almanacco reale* e Buddeus riportano ciascuno il rispettivo numero di avvocati autorizzati che risulta dal ruolo degli avvocati). - Firenze: AAF, documenti dei praticanti della Camera (n = 117). La quota di nobili tra gli avvocati fiorentini del 1840 è una stima ragionata, basata sui dati di immatricolazione degli avvocati; G. M. Mecatti, *Storia genealogica della nobiltà e cittadinanza di Firenze*, Bologna 1972 (I ed. Napoli 1754); C. Sebregondi, *Repertorio delle famiglie patrizie e nobili fiorentine. Tavole genealogiche*, Firenze, s.d. (in BNF, Cons., Sala Tosc. 102 B.) - Napoli, Chieti e Reggio: ASN, Ministero di Grazia e Giustizia, 1922, autorizzazioni di patrocinatori 1841 a Napoli (n = 32); Gran Corte Criminale in Chieti (Provincia di Abruzzo Citeriore), 1826 (n = 40); Gran Corte Criminale, Reggio, Provincia di Calabria Ultra Prima (n = 42); gli ultimi due in: ASN, Ministero di Grazia e Giustizia, 1922, fasc. 2976. Per i matrimoni di avvocati, cfr. l'*Appendice* - Bari: G. Lembo, *Il foro di Bari. Figure scomparse*, Bari 1929.

nomina a avvocato-procuratore¹. Ciò è mostrato dal fatto che a Milano la quota di nobili nominati ufficialmente procuratori ammontava al 13%, mentre raggiungeva solo il 5% di tutti gli avvocati e giuristi («legali») attivi come liberi professionisti (cfr. tab. 7)². Il raffronto tra la lista degli avvocati milanesi del 1838 e quella del 1844 mostra che in questo breve periodo la quota degli avvocati nobili scese dal 13 all'8%. In quel periodo i vecchi avvocati nobili abbandonarono la professione e i nuovi nobili non abbracciarono più la professione svalutata nel prestigio dallo Stato.

Gli avvocati milanesi di origine nobiliare non provenivano quasi per nulla dal più importante patriziato milanese e solo pochi dall'antica nobiltà effettivamente attestata. Un unico avvocato portava il titolo di conte; per tutti gli altri casi si trattava di «nobili», cioè di cadetti, di figli di marchesi e conti senza diritto di eredità. La maggior parte veniva reclutata da nobili casati immigrati e da famiglie divenute nobili nel periodo napoleonico o in quello della restaurazione³.

Gli avvocati milanesi discendevano più spesso dei notai, ma più raramente dei giudici, da famiglie nobili. Dei giudici ordinari di tutti i tribunali milanesi il 17% proveniva dalla nobiltà; dei giudici di corte d'appello ne proveniva il 27%⁴. I «legali» figli di nobili erano in percentuale maggiore (5%) rispetto ai medici (3%), ma inferiore rispetto ai funzionari regi (8%), ai funzionari comunali (10%) e perfino ai «possidenti senza professione» (15%)⁵. Vi era un legame positivo tra classe professionale e patrimonio. Dei 313 «legali» di allora, 28 appartenevano alla prima classe patrimoniale, 62 alla seconda, 216

¹ Come in Austria, Baviera e Prussia, anche nel Regno Lombardo-Veneto l'avvocatura era tutta inquadrata in un'unica professione chiamata «avvocato o patrocinatore». Si trattava quasi di una sorta di pubblico ufficio del quale il governo investiva un numero ristretto di persone; tuttavia, una volta conseguita l'investitura, tale «ufficio» veniva esercitato secondo le regole della professione liberale.

² La nobiltà preferiva incaricare avvocati dello stesso loro cetto sociale, ma essa aveva a disposizione, nel corso del tempo, un numero sempre più ristretto di avvocati nobili a cui rivolgersi.

³ Cfr. D.E. Zanetti, *La demografia del patriziato milanese nei secoli XVII, XVIII, XIX*, Pavia 1972; P. Tosi, *La Commissione araldica di Milano (1814-1828). Una revisione della nobiltà negli anni della restaurazione*, tesi di laurea, Università di Milano, AA. 1987-1988 (ringrazio Marco Meriggi per il suggerimento ed i consigli); *Il libro della nobiltà lombarda. Rassegna storica di famiglie lombarde*, s.l., s.d. (in «Archivio storico civico di Milano»).

⁴ Secondo l'*Almanacco reale* cit., le quote di nobili furono le seguenti: notai, il 6% nella città di Milano e il 3% nell'insieme di città e provincia; due magistrati della Corte d'appello (l'8%) appartennero alle categorie di «marchese» e «barone». Numero complessivo dei giudici milanesi: presidenti e consiglieri della Corte d'appello 26; Corte civile di prima istanza 18; Corte penale di prima istanza 2; Tribunale commerciale e degli scambi 4, un pretore e 5 assessori. Raramente i giudici nobili furono i primogeniti, ma ben più spesso si trattava di «cadetti» delle famiglie nobili.

⁵ Cfr. G. Salari, *Statistica generale della R. Città di Milano*, Milano 1840.

alla terza. Dei «legali» che appartenevano alla classe più alta l'11% era costituito da nobili; nella seconda e nella terza classe la quota si abbassava rispettivamente all'8% e al 3%. Tra i più ricchi funzionari comunali, invece, la quota di nobili era del 45%, tra i funzionari regi del 36%, tra i più ricchi possidenti del 21%. Questi erano i gruppi aristocratici accanto ai quali gli avvocati apparivano del tutto borghesi⁶.

In Lombardia e nelle Venezia, intorno al 1840, la figura dell'avvocato nobile la si poteva incontrare ancora, tutt'al più, nelle grandi città e nelle città universitarie. In provincia non la si trovava più (cfr. tab. 7). In Toscana, invece, vi erano avvocati nobili anche nelle piccole e medie città. Così mentre a Firenze, capoluogo della Toscana, la percentuale di avvocati nobili era ancora più bassa che a Milano, più del 10% dei praticanti avvocati fiorentini, che dovevano venire nel capoluogo da tutta la Toscana per la preparazione pratica, proveniva da famiglie nobili o patrizie (cfr. tabb. 2 e 7). Si trattava per lo più dei figli dei ceti patrizi superiori delle piccole e medie città toscane⁷, e soltanto raramente dei figli cadetti di un marchese, di un conte o di un patrizio fiorentino. I figli delle famiglie nobili più importanti non diventavano avvocati. I piccoli nobili e i patrizi, invece, si ripromettevano dalla «nobile» professione avvocatizia conoscenze utili e buona carriera. Se i figli di nobili o di patrizi esercitavano effettivamente un'attività avvocatizia, essi si dedicavano alla professione del libero consulente e dell'avvocato difensore, tradizionalmente stimata, ma non all'ufficio di procuratore, perché questa era considerata, tradizionalmente, «arte procuratoria» e attività professionale piccolo-borghese⁸. In ciò si presentava sostanzialmente una differenza simile a quella che vi era in Inghilterra tra il *barrister*, proveniente dalla piccola nobiltà (*gentry*), e il *solicitor*⁹.

⁶ Ivi.

⁷ Cfr. l'*Appendice*, documenti dei praticanti 1840-'58. Dei 13 praticanti di discendenze nobili da parte paterna, 6 vantavano una discendenza nobile anche da parte materna.

⁸ In Toscana la professione di avvocato conosceva due figure: l'avvocato libero, che era consulente legale di parte e alla cui competenza spettava di valutare, nell'arringa, il caso giudiziario sotto il profilo giuridico scientifico-dottrinale; e il procuratore, nelle cui competenze rientravano l'istruttoria e l'aspetto formale del processo. Il procuratore era investito di una funzione quasi-ufficiale, dal momento che l'autorizzazione ad esercitarla era riservata ad un numero limitato di avvocati. Inoltre, i procuratori non potevano assumere le funzioni dell'avvocato (solo nel 1874 questa limitazione sarebbe stata superata grazie all'emanazione della relativa legge del Regno d'Italia). I procuratori «imborghesirono» precocemente rispetto agli avvocati. A cavallo tra i secoli, comunque, gli aspiranti procuratori — che ormai potevano esercitare anche le ordinarie funzioni di avvocato — praticamente non si distinsero più dagli aspiranti avvocati; cfr. APF.

⁹ Cfr. D. Duman, *The English and colonial bars in the nineteenth century*, London 1983.

A Napoli la professione di avvocato era, insieme col servizio per l'altare e per il trono, una delle poche attività adatte alla nobiltà¹⁰; tuttavia i nobili preferivano la carriera di funzionario o di diplomatico. Si trovano, sporadicamente, tra gli avvocati baroni e figli (cadetti) di marchesi («marchesini»). Di quando in quando, un ricco, stimato ed influente avvocato veniva fatto nobile¹¹; ma tale nobilitazione era frutto, più che di puri meriti professionali, della posizione sociale e politica e del patrimonio che rendevano possibile l'acquisizione di un titolo nobiliare. In capoluoghi di provincia come Chieti e Reggio Calabria, nessun nobile, nella prima metà del XIX secolo, esercitava la professione di avvocato, in qualità di «patrocinatore» (cfr. tab. 7). A Bari, all'inizio dell'Ottocento, ancora quasi un decennio degli avvocati proveniva dal patriziato, ma solo un cinquantesimo di quelli nati tra il 1824 e il 1853¹².

Nell'Italia settentrionale e centrale, in cui la nobiltà, relativamente numerosa, era strettamente legata alla borghesia, c'erano in totale, probabilmente, più avvocati nobili che nel Meridione (cfr. tab. 7). La quota di nobili tra gli avvocati italiani poteva essere modesta, ma il solo fatto che alcuni nobili operassero come avvocati o ne portassero il titolo, appariva ai tedeschi contemporanei così straordinario che il giornale liberale tedesco *Anwalt-Zeitung* nel 1844 ne parlava con stupore¹³. Per un avvocato liberale tedesco di quel tempo ciò era la migliore dimostrazione dell'alta rispettabilità della professione.

In tutta l'Italia gli avvocati riuscivano solo di rado ad entrare nella nobiltà tramite un matrimonio; solo il 2% delle mogli di avvocati milanesi e napoletani e il 4% di quelle fiorentine proveniva da famiglie nobili (cfr. tab. 5). Un caso tipico di elevazione sociale ottenuta tramite il matrimonio con una nobile è rappresentato dal pisano Olinto Barsanti (1806-1905), deputato, senatore e, per lungo tempo, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati fiorentini.

¹⁰ Cfr. Macry, *Ottocento* cit., p. 207.

¹¹ P.A. Fiorentino, *Fisiologia dell'avvocato*, Napoli 1925 (I ed. Napoli 1842), p. 28, richiama l'esempio di un avvocato che si sarebbe talmente arricchito nella rappresentanza legale di un duca da potersi egli stesso far nobilitare con il titolo ducale mentre, nel frattempo, il suo duca-cliente sarebbe caduto in miseria.

¹² Nel Regno di Napoli, accanto agli avvocati ammessi alle corti medie ed alte, denominati «patrocinatori», esisteva il folto gruppo degli «avvocati liberi». Per Bari cfr. le schede biografiche di avvocati nati prima del 1824, compilate da Lembo (cfr. tab. 7, fonti). Tra i nati dopo il 1854 non figurano né nobili né patrizi.

¹³ Secondo uno studio tedesco del 1811, ripreso in una notizia della «*Anwalt-Zeitung*», quella dell'avvocato era in Italia una professione «altamente stimata». Secondo la stessa fonte, «nel Regno di Napoli ed in Sicilia, a sceglierla sono in genere i cadetti delle famiglie nobili più antiche ed aristocratiche» («*Anwalt Zeitung*», 1844, p. 480).

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo la quota di nobili tra gli avvocati italiani, nel Nord come nel Sud, fu inferiore a quella del 1840. Nel registro degli avvocati appare, qua e là, un conte, un marchese, un barone o un nobile, ma la loro quota non superava l'1-2%¹⁴. Anche in Toscana vi erano nobili diventati, eccezionalmente, avvocati come il conte Tommaso De Cambrey Digny (1845-1909) e l'avvocato e possidente Ferdinando Barbolani di Montauto¹⁵. In qualche raro caso un avvocato, sulla base soprattutto della sua attività politica, del suo patrimonio e della sua influenza, riceveva un titolo nobiliare. Ma il fatto che l'avvocato e ministro napoletano Emanuele Gianturco, proveniente da modesta condizione, rifiutasse il titolo di marchese che gli era stato offerto, testimonia della fierazza di una élite neoborghese che considerava lo spirito e la potenza creatrice come fonte di una propria nobiltà umana¹⁶. Insomma l'atteggiamento degli avvocati nei confronti della nobiltà era certamente ambivalente, come quello della borghesia in generale. Parte della borghesia era incline, anche dopo la fine della preminenza nobiliare, all'ammirazione dello stile e del contegno aristocratici. L'avvocato napoletano Enrico Cenni che, figlio di un medio funzionario, si era elevato socialmente con lo studio e l'attività fino a diventare uno dei politici più importanti del cattolicesimo transigente, trattava il suo amico di partito, conte Campello, in maniera molto ossequiosa. Egli identificava la «nobiltà» con l'alta moralità, la gentilezza, la carità, la bontà e la comprensione¹⁷, benché, tuttavia, riconoscesse che i nobili non avevano creato questi valori, ma continuavano soltanto a trasmetterli. Esempi «aristocratici» operavano ancora, accanto ad altri, in tutti gli ambiti della vita; tuttavia la borghesia non poteva non porre dei li-

¹⁴ Negli anni 1878-1881 e 1898-1902, tra gli esaminandi della Camera degli avvocati di Firenze non figurano più figli di famiglie nobili, ed a spiegare questo sviluppo non basta il fatto che dopo l'Unità l'avvocatura fiorentina perdesse la competenza territoriale sull'insieme delle città e dei centri toscani. Tra le nuove iscrizioni, infatti, sia a Firenze che altrove, ormai le discendenze nobili divennero un'eccezione. Tra i 117 componenti del comitato per la preparazione del Congresso nazionale dell'ordine degli avvocati, del 1896, sedeva soltanto un marchese.

¹⁵ ASF, *Stato civile toscano*, 1388 (1865), n. 908.

¹⁶ Cfr. G. Morciani, *Il foro napoletano nei suoi maggiori. Discorsi di Luigi Landolfi ed altri*, Napoli 1926, p. 148. L'episodio qui citato acquisisce tutto il suo peso soltanto in un contesto comparativo. Non conosco infatti nessun caso in cui un avvocato tedesco avesse ricevuto e poi declinato un'offerta di nobilitazione. In Germania tutt'al più qualche eminente industriale poteva trovarsi in un'analoga situazione e permettersi un simile comportamento. Il rapporto tra élites economiche moderne e nobiltà nell'Italia meridionale è stato ripetutamente tematizzato nella letteratura italiana. Tuttora eccelle, in questo campo, il testo di G. Verga, *Mastro-Dom Gesualdo*, München 1986 (I ed. Milano 1889; la prima traduzione tedesca è del 1894, edita a Berlino sotto il titolo *Meister Motta*).

¹⁷ F. Mazzonis, *Per la religione e per la patria. Enrico Cenni e i conservatori nazionali a Roma e a Napoli*, Palermo 1980, pp. 184-87.

miti all'ingenua ammirazione per la nobiltà, perché le ferite della lotta politica non si rimarginavano così in fretta e perché la nobiltà, nel quadro della società del Regno italiano, aveva minore importanza e più basso profilo rispetto alla nobiltà dell'impero tedesco. Nella misura in cui, negli ultimi decenni del XIX secolo, le veniva sfuggendo, in alcuni ambiti della società, il ruolo di guida, la nobiltà abbandonava o divideva con le élites borghesi le posizioni di preminenza sociale¹⁸; ed anche il titolo nobiliare perdeva così il suo fascino. Invece acquistava prestigio il titolo professionale borghese di «avvocato». Quello di «avvocato» divenne decisamente un «titolo borghese» di cui si fregiavano gli appartenenti alle élites giuridiche, politiche ed economiche. Nel periodo dello Stato nazionale liberale, gli avvocati aspiravano meno ad un titolo nobiliare che ad un moderno titolo o ordine politico che indicasse potere, influenza e prestigio, come quello di «senatore», «onorevole», «commendatore», «cavaliere» o «professore».

7. *Gli insigniti di un ordine: onore sociale tra Stato e società.*

Negli Stati preunitari gli ordini e i titoli onorifici che venivano concessi erano, di regola, riservati ai funzionari. Quando eccezionalmente ne venivano insigniti gli avvocati, essi di rado erano ricompensa per la loro attività professionale in senso stretto; molto più spesso erano frutto delle benemeritenze da loro acquistate in quanto politici, ministri, professori o appartenenti al consiglio disciplinare dell'ordine degli avvocati¹.

Nel Regno d'Italia la concessione di titoli indicava che l'insignito aveva prestato un servizio particolare alla Corona, allo Stato o alla nazione. Il re concedeva i due grandi ordini civili nazionali: il più esclusivo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, per servizi straordinari resi alla patria e al re; e l'Ordine della Corona d'Italia, creato nel 1868, per servizi resi alla nazione. Coloro che si fregiavano di tali ordini si differenziavano nelle seguenti cinque classi: I) Cavaliere di Gran Croce o di «Gran Cordone»; II) Grand'Ufficiale; III) Commendatore; IV) Ufficiale; V) Cavaliere. Il numero delle nomine per le prime quattro classi era limitato in entrambi gli ordini; erano, cioè,

¹⁸ M. Meriggi, *La borghesia italiana*, in Kocka, *Borghesie* cit.

¹ A Firenze vennero insigniti di tali onorificenze, in via del tutto eccezionale, alcuni membri della Camera di disciplina degli avvocati. Tra i circa 300 «Cavalieri toscani» riportati dall'*Almanacco toscano*, 1850, pp. 285-89, figurano giusto tre avvocati.

60 nella prima, 150 nella seconda, 500 nella terza e 2000 nella quarta. Il numero degli insigniti della quinta classe, quella dei cavalieri, invece, era aperto.

Gli avvocati, nello Stato nazionale dal suo costituirsi, appartenevano a quei circoli di nobili e di borghesi, sostegno dello Stato e socialmente molto influenti, i cui componenti venivano decorati con un ordine. Nel 1879 il 7% dei 450 nuovi insigniti dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro erano avvocati, e un decimo dei circa 3000 Ordini della Corona che vennero concessi in quell'anno decoravano il petto di un avvocato (cfr. tab. 8). A singoli avvocati (o ex avvocati) venne concessa persino l'esclusiva decorazione della classe più alta, con cui, di regola, venivano decorati solo principi e persone molto influenti. Tra i «Cavalieri di Gran Croce» e «Grand'Ufficiali» dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di nuova nomina un quinto era rappresentato da avvocati.

Al piccolo gruppo di coloro che si fregiavano delle dignità di «Grand'Ufficiale» e «Commendatore» appartenevano, per lo più, avvocati che si distinguevano anche come possidenti, professori o appartenenti alla élite politica della nazione. Numerosi avvocati portavano il titolo di «Cavaliere» (V classe) di solito concesso anche a giudici, funzionari, ingegneri, medici, preti, professori, possidenti ed industriali, baroni, borghesi benemeriti e rappresentanti dell'elevata piccola borghesia. «Cavaliere avvocato» era il titolo con cui di solito si appellava un avvocato borghese insignito di un ordine. Quando ci si rivolgeva ad un avvocato col titolo di «Cavaliere», non aveva importanza

Tabella 8. Quota degli avvocati insigniti di un Ordine nell'anno 1879.

Tipo Classe	Ordine della Corona			SS. Maurizio e Lazzaro		
	Insigniti (assoluto)	Di cui avv.		Insigniti (assoluto)	Di cui avv.	
		ass.	%		ass.	%
1.	19	1	5	6	1	17
2.	45	3	7	10	2	20
3.	271	31	11	46	2	4
4.	ca. 500	34	7	72	5	7
5.	ca. 2.000	181	9	319	21	7
Totale	2.835	250	9	453	31	7

Fonti: nostra elaborazione basata sulle indicazioni del *Calendario del Regno d'Italia 1880*, pp. XV-XVI, 44-50, 55-69. Ho preso in considerazione tutti i nominativi specificati con «avv.», pur tenendo presente che una parte di queste persone si fregiava del titolo senza esercitare più la professione, sebbene la legge sull'avvocatura non lo consentisse; un particolare, questo, trascurabile nel nostro contesto.

se la persona in questione, di regola, apparteneva solo alla quinta classe dell'Ordine della Corona, che corrispondeva, all'incirca, all'ordine prussiano dell'Aquila rossa di quarta classe.

Gli avvocati appartenevano alla élite portante dello Stato e della società i cui componenti, per lo più, venivano insigniti di un ordine. Gli avvocati, in linea di principio «uguali», si differenziavano, però, in insigniti di un ordine e in non insigniti. Dei 18 avvocati della piccola città siciliana di Caltanissetta, nel 1873, solo un sesto era titolato, e nel 1888 solo un quinto dei circa 250 avvocati fiorentini era insignito di un ordine. Dei 52 avvocati fiorentini, in parte insigniti di più titoli, 46 erano decorati con un Ordine della Corona; dodici con un Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di quinta classe, sei dei quali erano, contemporaneamente, anche Cavalieri dell'Ordine della Corona. Gli insigniti dell'Ordine della Corona erano ripartiti nel modo seguente: I classe: 1; III e IV classe: 6 ognuna; V classe: 31². Al primo Congresso nazionale forense, nel 1872, che fu in realtà un congresso di avvocati, il 10% dei partecipanti era insignito di un ordine: vi erano, cioè, 19 «Commendatori» e 11 «Cavalieri». Nel comitato direttivo del Congresso nazionale degli avvocati del 1896, di cui facevano parte prevalentemente presidenti e componenti dei Consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori, la metà erano «Commendatori» o «Cavalieri»³. La seguente enumerazione mostra quanto fossero numerosi i titoli e le combinazioni di titoli di questi componenti del comitato e rivela una «ricerca borghese del titolo» nel Regno d'Italia. Delle 117 persone che componevano il comitato, 43 avevano il titolo di avvocato, 20 quello di avvocato-cavaliere, 4 quello di avvocato-cavaliere-ufficiale, 5 quello di avvocato-deputato, 2 quello di avvocato-cavaliere-professore, 10 quello di avvocato-commendatore, 11 quello di avvocato-deputato-commendatore, 3 quello di avvocato-senatore-commendatore, 2 quello di avvocato-deputato-professore-commendatore, 1 quello di avvocato-senatore-commendatore-professore, 4 quello di avvocato-professore-commendatore, 3 quello di avvocato-professore, 2 quello di avvocato-professore-deputato, 6 quello di avvocato-deputato ed 1 quello di avvocato-conte.

² Cfr. AAF, filza 21, 1888, n. 47, *Elenco degli avvocati che sono insigniti degli ordini cavallereschi nazionali [...]*, 31 ottobre 1888; Albo 1888.

³ Cfr. le seguenti fonti: *Congresso, 1872* cit., pp. 1071-79; *Primo congresso nazionale forense, Comitato promotore*, AAF, filza 28, 1896, n. 19; *Ruolo Caltanissetta*, AAF, filza 13, 1873-74, n. 6; *Congresso dei giuristi 1872* (n. 303): 10% portatori di onorificenze (tra cui 19 «commendatori» e 11 «cavalieri»); *Comitato Primo congresso nazionale degli avvocati e legali 1896*, n. 117, di cui il 57% è portatore di onorificenze (tra i quali 31 «commendatori» e 27 «cavalieri»); *Avvocati di Caltanissetta 1873* (n. 18), di cui un 17% di portatori di onorificenze (un «commendatore» e due «cavalieri»).

I Consigli degli ordini degli avvocati, esistenti dal 1874 in tutta Italia, erano pieni di persone insignite di ordini che, in parte, erano stati eletti avendo già un titolo, in parte, lo guadagnavano durante l'attività di presidenza. Nel 1888, 9 dei 14 componenti del Consiglio fiorentino degli avvocati erano insigniti di un ordine. Di questi 4 erano commendatori, 2 ufficiali e 2 cavalieri dell'Ordine della Corona; 2 erano insigniti dell'ordine di S. Maurizio, di cui uno era insignito, contemporaneamente, anche dell'ordine della Corona di quarta classe. «Commendatori» erano il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati Tommaso Corsi (avvocato dal 1838), l'ex presidente Gaetano Feri (iscritto all'albo nel 1841) ed i due politici nazionali Piero Puccioni (iscritto all'albo nel 1856) ed Augusto Barazzuoli⁴ (1855). L'esempio fiorentino può apparire estremo, ma non era atipico. Tra i presidenti dei 24 consigli dell'ordine degli avvocati presenti nel comitato promotore del primo Congresso nazionale degli avvocati del 1896 c'erano 18 titolati (12 commendatori, 1 ufficiale, 5 cavalieri). Dei presidenti dei Consigli dei procuratori due terzi erano insigniti di un ordine: quasi senza eccezione portavano il titolo di «Cavaliere»⁵. La grande quantità di titolati nelle presidenze dei consigli si spiega soprattutto con l'alta anzianità professionale dei componenti dei comitati direttivi.

La tabella 9 mostra, con riferimento al Consiglio fiorentino degli avvocati del 1888, che c'era una complessiva correlazione tra l'anzianità professionale e la concessione di un titolo: gli avvocati che avevano intrapreso la professione tra il 1834 e il 1858, e quindi nel 1888 avevano più di trent'anni di anzianità, ammontavano al 16% di tutti gli avvocati, mentre costituivano il 35% di quelli insigniti di un ordine. Dei membri di questo gruppo la metà era titolata; di quelli iscritti all'albo tra il 1859 e il 1868 e tra il 1869 e il 1878 erano titolati rispettivamente un terzo e un sesto. I pochi detentori di un ordine tra gli iscritti all'albo nel 1879-1888 erano o nuovi arrivati, che si erano dovuti, perciò, nuovamente immatricolare e apparivano nella li-

⁴ Furono «cavalieri» uomini politici come Eugenio Brunetti (immatricolato nel 1860), Olinto Barsanti (1861), Giuseppe Malenchini (1862). Francesco Capei (1850) e Cesare Barsi (1851) furono ufficiali dell'Ordine della Corona. Cfr. AAF.

⁵ Cfr. AAF, filza 28, 1896, n. 19. Nell'elenco figurano, accanto alle sedi delle Corti di Cassazione (con le loro grandi Camere di avvocati e procuratori) Roma, Napoli, Palermo, Firenze e Torino, anche quelle di Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale Monferrato, Catania, Catanzaro, Genova, L'Aquila, Lucca, Macerata, Messina, Milano, Modena, Potenza, Perugia, Parma, Trani e Venezia. Si tratta quindi soltanto di una parte degli ordini degli avvocati o dei procuratori, ma tuttavia sicuramente di quelle più importanti. Livello e valore delle onorificenze di cui venivano insigniti i presidenti dei vari ordini corrispondevano, grosso modo, a dimensione ed importanza dell'ordine stesso.

sta con un'anzianità professionale troppo breve, o procuratori, che dopo aver praticato per lungo tempo, si erano iscritti solo successivamente all'albo degli avvocati. Sebbene gli ordini venissero concessi essenzialmente per l'attività professionale e per i meriti sociali, entrava sempre in gioco, in una società improntata da forte burocratismo, il principio dell'anzianità.

Se si confrontano i conferimenti di ordini e titoli agli avvocati italiani con le percentuali tedesche bisogna rilevare, in primo luogo, quale tratto comune tedesco-italiano, il fatto che lo Stato cercava di motivare le professioni delle élites con ordini e che gli avvocati di entrambi i paesi appartenevano a quell'esigua classe borghese che veniva insignita di onorificenze. C'erano, tuttavia, delle significative differenze: se si confronta il titolo italiano di «cavaliere» (ordine della Corona di quinta classe) con l'Aquila rossa prussiana di quarta classe, si conclude che gli avvocati italiani venivano decorati più spesso dei colleghi tedeschi. In Germania, inoltre, gli ordini più alti ed importanti venivano concessi agli avvocati molto più raramente. Ciò si spiega, innanzitutto, col fatto che gli avvocati italiani erano legati molto più strettamente alle élites politiche portanti della società e dello Stato, le quali potevano influenzare in maniera molteplice l'accesso ad una condizione sociale e la concessione degli ordini. In Italia il titolo di *avvocato* già aveva un valore incomparabilmente più alto che il titolo di *Rechtsanwalt* in alcune regioni tedesche. Il tedesco P.D. Fischer nelle sue considerazioni su *L'Italia e gli italiani*, apparse a Berlino

Tabella 9. Anzianità professionale e titolatura degli avvocati fiorentini nel 1888 (anzianità in base al periodo di iscrizione all'albo).

Periodo di iscrizione	Avvocati (assoluto)	Insigniti di ordine	
		ass.	(%)
1834-1848	12	6	50
1849-1858	25	12	48
1859-1868	47	15	32
1869-1878	88	15	17
1879-1888	61	2	3
1834-1888	233	50	21

Fonti: AAF, filza 21, 1888, n. 47, *Elenco degli avvocati che sono insigniti degli ordini cavallereschi nazionali* [...], 31 ottobre 1888, Albo 1888. Negli anni di immatricolazione 1875-1888, e ancor più in quelli 1874-1875 (n = 46), il numero elevato di matricole si spiega probabilmente con il fatto che in base alle nuove disposizioni di legge anche i procuratori «puri» si iscrivevano all'ordine degli avvocati. Pertanto bisogna tenere in conto una qualche sperequazione nel rapporto tra fasce d'età ed anzianità di servizio. In due casi l'anno di immatricolazione non risulta.

nel 1899, rilevava stupito questo fenomeno. «Chi, in Italia, è diventato una volta avvocato [...] suol conservare questa indicazione durante tutta la vita, come da noi il dottorato, e non deporla nemmeno quando conseguisca le più alte cariche e dignità. Crispi, sebbene più volte primo ministro e, come Cavaliere dell'Ordine dell'Annunziata, cugino del re, restava sempre, negli elenchi ufficiali, Crispi Avv. Francesco... Del resto non è raro il caso che ministri italiani, cessato di esser tali, ritornino all'avvocatura, come Crispi stesso nel 1896, nonostante i suoi settantasette anni, dopo la caduta del suo ultimo ministero»⁶. In ciò le abitudini italiane somigliavano a quelle francesi e svizzere.

Il confronto tra Germania e Italia, a dire il vero, si complica per il fatto che nello Stato nazionale italiano mancava il corrispettivo del titolo di *Justizrat* (consigliere della corte di giustizia) che non veniva concesso solo ai giudici e ai procuratori dello Stato, ma anche agli avvocati che avevano esercitato per decenni la loro professione irreprensibilmente e non avevano suscitato, politicamente e socialmente, impressione negativa.

Il fatto che in Italia non esisteva un titolo corrispondente rimanda da un lato ad un più debole sviluppo degli elementi corporativo-professionali⁷ e, dall'altro, comparativamente, ad una più forte posizione ed autonomia degli avvocati italiani, per i quali non fu oggetto di discussione il fatto che lo Stato avesse conferito loro gli stessi titoli onorifici, corporativo-professionali, attribuiti a giudici e procuratori regi. L'avvocato italiano veniva insignito delle stesse onorificenze concesse agli altri cittadini che appartenevano a quella classe borghese su cui poggiavano lo Stato e la società.

8. «Forestieri» e «locali»: l'origine regionale e locale degli avvocati e delle loro mogli.

L'origine locale e regionale era spesso, per una professione come quella di avvocato, che si basa sui contatti sociali e sulla fiducia, altrettanto importante che l'estrazione socio-professionale delle famiglie o il titolo. L'origine locale determinava, in certa misura, il pre-

⁶ P.D. Fischer, *L'Italia e gli italiani. Considerazioni e studi sulle condizioni politiche, economiche e sociali d'Italia*, Firenze, 1904 (trad. T. Del Vecchio), p. 100 (I ed. Berlin 1899).

⁷ Rispetto all'ordinamento tedesco, in Italia non «manca» soltanto lo *Justizrat* («Consigliere della giustizia»), ma anche altri «Consiglieri», quali *Sanitätsrat*, *Kommerzienrat* e *Ökonomierat*, onorificenze, queste, con cui in Germania si decoravano rispettivamente i medici, gli imprenditori e gli agricoltori.

stigio e la cerchia delle relazioni e influenzava le possibilità di sbocchi professionali e di vita. In una società fortemente differenziata sul piano locale e regionale, fu proprio il fattore locale a determinare, ancora a lungo, la considerazione sociale. L'avvocato che si trasferiva a Milano traeva scarso vantaggio dal fatto che suo padre era un uomo stimato a Bergamo o a Chiavenna, poiché a Milano ciò, generalmente, era quasi del tutto ignoto. Egli doveva conquistarsi da solo una fetta del proprio prestigio. Il titolo di avvocato riconosciutogli dallo Stato non offriva alcuna garanzia che un sufficiente numero di clienti richiedesse i servizi del nuovo arrivato.

I dati sull'origine locale mostrano che gli avvocati fiorentini, per la maggior parte, provenivano dalla stessa città di Firenze. A Napoli questo era il caso della metà degli avvocati; a Milano, invece, solo di un terzo (cfr. tab. 10, linea «Luogo di nascita = luogo di matrimonio = di regola luogo in cui si svolge la professione»).

Queste tre città erano capitali in cui si concentravano il commercio e i traffici, l'amministrazione e la vita giuridica di una più grossa regione o di uno Stato. La grande quantità di forestieri a Milano si spiega in parte con le relativamente rigorose limitazioni statali riguardanti l'iscrizione all'albo e le pratiche di nomina a procuratore nel

Tabella 10. Origine regionale degli avvocati italiani e delle loro mogli. Generazione matrimoniale 1840 e 1860 (valori percentuali).

Città Generazione matrimoniale	Milano 1840/60		Firenze 1840/60		Napoli 1840/60	
	Avv.	Moglie	Avv.	Moglie	Avv.	Moglie
Identità locale						
Luogo di nascita = luogo di matrimonio	37	72	80	-	52	65
Regione di nascita = regione di matrimonio	82	87	98	-	98	95
Stato di nascita = stato di matrimonio	97	97	100	-	100	98
n = 100%	61	61	55	-	104	103

Il luogo di matrimonio era, di solito, anche il luogo in cui veniva svolta la professione. Per i dati sulla «regione» e lo «stato» riguardanti Milano viene preso in analisi solo il periodo matrimoniale 1820-1838. Fonti: cfr. l'Appendice, Stato civile, matrimoni. Il rilevamento dei dati contenuti nelle autorizzazioni concesse negli anni Quaranta ai patrocinatori partenopei conferma sostanzialmente il quadro che risulta dagli atti matrimoniali. Secondo il rilevamento fiorentino relativo all'anno 1860 la parte dei nati fuori Comune fu, con il 25%, più cospicua rispetto alla generazione precedente (17%). Una comparazione tra i partecipanti degli anni 1840-1858 e le matricole degli avvocati induce a supporre che tra gli avvocati fiorentini la quota degli «autoctoni» fosse in realtà più contenuta di quanto non suggeriscano gli atti matrimoniali.

regno asburgico del Lombardo-Veneto. Lo Stato, che nominava gli avvocati in numero limitato, dava scarso peso all'origine locale e ai rapporti ad essa collegati. Esso riteneva, addirittura, conveniente (così come per i funzionari) che gli avvocati non avessero troppa familiarità con la situazione locale così da sentirsi maggiormente obbligati verso il diritto e verso lo Stato. Pertanto, l'avvocatura divenne un'attività per i forestieri, meno a proprio agio in quella realtà locale e sociale e maggiormente legati al credito statale.

L'emigrazione di avvocati da ampie regioni del Regno delle Due Sicilie verso Napoli aveva una lunga tradizione¹. La metà degli avvocati napoletani delle generazioni matrimoniali 1840/1860 non era nata nella capitale. Il 20% degli avvocati veniva dalle province immediatamente confinanti con la città, dalla provincia di Napoli, da Terra di Lavoro, dal Principato Citra, compreso Salerno, e dal Principato Ultra (che all'incirca sono identificabili con la regione campana); il 20% dalle province meridionali più lontane di Terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria Citra, Calabria Ultra, Basilicata e Sicilia; e una piccola quota dalla Capitanata e dagli Abruzzi. Gli avvocati emigrati a Napoli si distinguevano dai «normali» immigrati per il fatto che provenivano più di rado dalle zone vicine alla città di Napoli e, invece, molto più spesso dalle più lontane province napoletane². L'emigrazione Sud al Nord della borghesia colta, che poi sarebbe sempre stata indicata come «particolarità italiana», era, in quantità limitata, già in atto all'interno del Regno delle Due Sicilie. La professione di avvocato era una professione di ascesa o di mutamento gradita ai figli della borghesia possidente delle province, alcuni dei quali dopo il periodo di studio, a causa delle scarse possibilità di guadagno nei propri luoghi natali, rimanevano nella metropoli napoletana in cui si concentravano ricchezza, cause e processi. Il fatto che essi venissero dalla provincia era, talvolta, addirittura un vantaggio per gli affari, perché ciò predestinava l'avvocato immigrato a divenire il fiduciario dei propri conterranei che gli affidavano i propri affari e negozi giuridici nella tumultuosa capitale.

Con un adeguato matrimonio nel luogo di professione e di residenza, si offriva all'avvocato la possibilità di integrarsi meglio nel luogo di attività. Così faceva la maggior parte: a Milano il 72% sposava una

¹ Sulle professioni liberali, cfr. C. Petraccone, *Napoli dal Cinquecento all'Ottocento. Problemi di storia demografica e sociale*, Napoli 1974, pp. 123 e 241.

² Attorno al 1840 il 62% di tutti gli immigrati proveniva dalla Campania, ma solo il 42% degli avvocati. Per converso, il 42% degli avvocati immigrati proveniva dalle province più meridionali e più distanti. Origini, queste, proprie invece ad un esiguo 24% tra gli immigrati nel loro complesso. Cfr. l'Appendice e Petraccone, *Napoli dal Cinquecento* cit., pp. 231-34.

donna del luogo, a Napoli il 65% (cfr. tab. 10, linea «Luogo di nascita = luogo di matrimonio», colonna «Moglie»). Gli avvocati immigrati, a tal riguardo, si distinguevano poco dai nativi; solo pochi portavano con sé la moglie da un luogo di origine situato in un'altra provincia³. Il matrimonio con una donna del luogo si presentava, spesso, molto facile per la contiguità sociale. Talvolta, tuttavia, gli avvocati immigrati perseguivano questa strategia in maniera anche del tutto consapevole per conseguire, in questo modo, più stretti rapporti sociali e maggiore prestigio nel luogo di professione e di residenza⁴.

La migrazione interregionale, cioè la mobilità degli avvocati fra i territori degli Stati preunitari o delle regioni italiane, era scarsa. Prima dell'unità nazionale le disposizioni giuridiche dei singoli Stati prevedevano che, di regola, potessero diventare avvocati solo coloro che appartenevano al rispettivo Stato. Lo spoglio degli atti matrimoniali mostra che la quota di coloro che non provenivano dallo Stato o dalla regione era in Toscana e a Napoli, negli anni matrimoniali «1840» e «1860», assai bassa, appena il 2% (cfr. tab. 10). A Milano, all'inizio del XIX secolo, tuttavia, un quinto degli avvocati non proveniva dal Lombardo-Veneto. Ciò dipendeva sicuramente anche dalla posizione geografica di Milano, nelle cui vicinanze erano i piccoli stati di Modena e Parma, posti sotto l'influenza asburgica, Bologna appartenente allo Stato della Chiesa, e le zone orientali del Piemonte⁵.

Riguardo alla Toscana, i dati sulla provenienza regionale degli aspiranti avvocati e procuratori confermano i risultati che si evincono dagli atti matrimoniali. Il 98% dei praticanti avvocati fiorentini nelle annate 1840-1858 e il 100% degli aspiranti procuratori del 1852 erano toscani. Tuttavia, già il 6% dei praticanti avvocati del periodo 1878-1881 e, ormai, il 15% di quelli del periodo 1898-1902 erano non toscani. Degli aspiranti procuratori del periodo 1901-1905, il 13% non veniva dalla Toscana⁶. Intorno al 1900 una metà di questi aspiranti

³ La grande maggioranza degli avvocati immigrati sposò donne di origine locale: a Napoli in due terzi ed a Milano in ben tre quarti di tutti i casi. Dei 55 avvocati napoletani di origine locale, 36 sposarono donne napoletane. Dei 48 avvocati di origine non napoletana, 30 sposarono donne napoletane, ma comunque soltanto 4 dei restanti 18 prendono moglie nella provincia d'origine.

⁴ Per quanto concerne le provincie d'origine delle donne immigrate a Napoli, il quadro è del tutto simile a quello degli immigrati maschi, in quanto anch'esse in parti eguali provengono dalla Campania (13,5%) e dalle provincie meridionali (13,7%), con la sola differenza — rispetto agli uomini — che la metà di quest'ultimo dato è costituito dalle sole provenienze siciliane.

⁵ Raramente risulta l'origine veneta di un qualche avvocato, mentre provenienze da altre provincie a denominazione austriaca non si registrano.

⁶ Fonti: cfr. AAF, APF; *Appendice*, documenti relativi a vari anni di praticanti ed esaminandi delle Camere degli avvocati e dei procuratori di Firenze.

non toscani veniva da regioni meridionali rispetto alla Toscana e in gran parte dall'Italia meridionale; l'altra metà era reclutata dalle province settentrionali (Bologna, Padova, Genova, Torino). L'esempio fiorentino fa supporre che l'emigrazione degli avvocati dal Sud verso il Nord fosse inferiore a quella dei funzionari statali⁷.

La tendenza ad un più intenso mescolamento regionale era una conseguenza dell'unità d'Italia e della libertà di residenza e di professione degli avvocati ottenuta con la legge sugli avvocati del 1874 che sanciva il principio in base al quale chi disponeva degli adeguati requisiti di preparazione e di esami poteva esercitare la professione in tutta Italia. L'inizio del mescolamento regionale segnò il principio di una «italianizzazione» degli avvocati, delle élites di funzionari, soprattutto, e della borghesia, che, però, rimaneva ancora fortemente improntata in senso locale e regionale.

In base alla legge sugli avvocati del 1874 perfino gli stranieri erano autorizzati, in linea di principio, all'esercizio dell'avvocatura; il legislatore sottolineava espressamente che nel paese che era culla del diritto e della civiltà non dovevano esistere barriere nazionali per il giurista. Tuttavia, l'immigrazione «internazionale» degli avvocati, cioè l'immigrazione da regioni che non appartenevano allo Stato nazionale italiano, rimase, con il 2-3%, del tutto marginale. Ciò dipese meno dalle disposizioni legislative che dalle condizioni politiche ed economiche. L'Italia, se si prescinde da piccoli gruppi di appartenenti alla *leisure class* inglese e tedesca, non fu meta di immigrazione per la borghesia colta⁸.

9. Una condizione borghese in pericolo.

Nel corso del XIX secolo l'elevato status degli avvocati era stato rifondato e rinsaldato. Però esso non divenne mai del tutto certo in una società che si andava trasformando. Una parte degli avvocati verso la fine dell'Ottocento lamentava una perdita di prestigio ed un peggioramento delle condizioni economiche. Le esperienze sociali vissute durante la prima guerra mondiale e durante il primo dopoguerra rendevano manifesto anche all'ultimo degli «avvocati borghesi» quanto fosse diventata insicura e dubbia l'elevata posizione e lo sta-

⁷ Cfr. L. Vivarelli, *Dall'avvocatura alla magistratura*, Urbino 1910, p. 15 sgg. Per quanto diffusi siano al Nord gli stereotipi sui funzionari ed avvocati meridionali, i relativi fenomeni in realtà non sono stati mai sottoposti ad alcuna analisi approfondita.

⁸ Cfr. M. Barbagli, *Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia*, Bologna 1974.

tus «degli avvocati». Nel 1918 un quarantatreenne avvocato fiorentino che era stato chiamato in guerra si lamentava del fatto che avvocati di buona condizione civile della sua età fossero stati arruolati nell'esercito semplicemente come sottotenenti e, quasi sempre, in fanteria, cosa che gli sembrava ledere la reputazione e la dignità degli avvocati. L'anzianità professionale degli avvocati non veniva presa in considerazione per l'avanzamento nella carriera militare, mentre lo era per i medici, che venivano promossi a capitano o a maggiore, per i veterinari, i farmacisti e i chimici, che venivano promossi a tenente o a capitano. Addirittura gli ingegneri, dopo un servizio di tre mesi, venivano promossi da luogotenenti a tenenti. L'avvocato fiorentino constatava inoltre, nello scritto indirizzato alla presidenza del Consiglio dell'ordine degli avvocati, che, in condizione di guerra, la gerarchia di stato sociale e di prestigio si era mutata a svantaggio degli avvocati, le cui conoscenze professionali erano meno richieste rispetto a quelle dei medici e degli ingegneri, che fino ad allora, nella società, erano tenuti in minor conto rispetto agli avvocati. Ma soprattutto egli, avvocato professionalmente affermato, si sentiva, col grado di sottotenente, in stato di inferiorità nei confronti anche dei giovani ufficiali che, sebbene di condizione civile modesta, erano stati promossi nell'esercito fino al grado di ufficiale. «Né basta: quello che più nuoce — criticava — si è di trovarsi a paro a paro con gente di condizione, di educazione, di istruzione infinitamente minore». Molti impiegati ed incolti legali di pretura erano stati promossi a tenenti e capitani. Si era andati addirittura così oltre che, una volta, si era trovato «a sedere allo stesso tavolo in trattoria e a sentirsi dare del tu da uno che sino a poco tempo fa fu suo commesso di studio e che ora [era] sottotenente di fanteria [...]. Oggi — si indignava — qualunque studentello ventenne è sottotenente e può dare e dà del tu a un professionista di 43 anni». L'avvocato si lamentava anche del peggioramento della situazione economica sua e dei suoi pari. Egli riceveva come sottotenente una modesta indennità di servizio di 240 lire, che non corrispondeva nemmeno alla lontana al suo normale reddito e stile di vita ed era insufficiente per la sua famiglia. Trovava giusto che gli avvocati avessero un'indennità di servizio maggiore dei notai, mentre lamentava come un torto il fatto che ai professori e agli impiegati statali si continuasse a pagare una parte dello stipendio e che essi, in quanto impiegati pubblici, sapessero cosa spettava loro¹.

Lo scritto diretto al Consiglio fiorentino dell'Ordine degli Avvo-

¹ Dalla lettera di un combattente di guerra quarantatreenne al COA di Firenze, 1917/18, in AAF, filza 41, 1916-1920.

cati non esprimeva solo l'opinione di un singolo. Il consiglio dell'Ordine fiorentino rivolse, quindi, una petizione al governo con cui si richiedeva il miglioramento sociale ed economico della condizione degli avvocati bisognosi ed un grado adeguato mentre prestavano servizio militare². Non si ottenne, a dire il vero, niente poiché la guerra mondiale terminò e nuove preoccupazioni vennero in primo piano. La rivalità con i medici, gli ingegneri e gli impiegati, a causa della crisi economica e dei contrasti sociali e politici, prossimi ad una guerra civile, che dominarono gli anni del dopoguerra, passò in secondo piano. Davanti ai forti movimenti degli operai, dei contadini e degli affittuari, gli avvocati borghesi sentirono che ora non si trattava più semplicemente di piccole differenziazioni nella gerarchia sociale e di distanze da mantenere, ma che veniva messa sostanzialmente in dubbio la posizione e la preminenza di tutti i possidenti e borghesi istruiti.

10. *Conclusioni.*

Gli avvocati costituivano professionalmente, economicamente, politicamente ed ideologicamente un assai differenziato ed eterogeneo gruppo professionale. Anche socialmente sussistevano considerevoli differenze che, tuttavia, apparivano secondarie rispetto ad una fondamentale caratteristica comune: gli avvocati venivano reclutati nell'area della borghesia, in cui trovavano anche moglie, aspiravano ad uno *status* borghese e tale *status* spesso conseguivano. All'inizio del XIX secolo c'erano ancora relitti dell'epoca in cui l'«avvocatura» era stata una nobile professione. Nel complesso gli avvocati si distribuivano con relativa ampiezza all'interno di un ceto borghese intermedio in cui gli elementi dell'antica borghesia cittadina di estrazione patrizia si fondevano con gli elementi dinamici e statici della borghesia colta e possidente, in cui rientrava il piccolo borghese allo stesso modo del piccolo nobile imborghesito e del facoltoso avvocato alto borghese. Si andava dall'avvocato della piccola città che viveva modestamente fino ai grandi avvocati-politici di rinomanza nazionale. Di questi ambienti semiaperti entravano a far parte possidenti, funzionari, avvocati e altri liberi professionisti¹. Ne risultava una pecu-

² COA di Firenze al Governo, 18 aprile 1918, AAF, filza 41, 1918.

¹ Sulle scelte professionali dei discendenti da famiglie appartenenti alle professioni liberali di più alto livello, cfr. Laurita, *Comportamenti matrimoniali* cit., pp. 438-40, nonché Petraccone, *Mobilità* cit., p. 276.

liare miscela di stile di vita e di cultura borghesi, ben individuabili negli esempi offerti dagli avvocati.

Prima dell'unità italiana c'erano tra i diversi Stati delle differenze nella regolamentazione della professione che potevano portare a differenti possibilità professionali e di vita. Riguardo al comportamento sociale, tuttavia, già all'epoca degli Stati preunitari, vi erano differenze minori di quelle sempre supposte. Fenomeni sociali come quelli della scelta della professione, delle strategie di carriera, dei comportamenti matrimoniali non erano facilmente soggette all'influenza dello Stato e perciò abbastanza resistenti agli interventi politici di breve e medio termine. Di tali fenomeni erano responsabili, forse, nella borghesia, strutture di più lunga durata e processi di sviluppo sociale a più lungo termine.

Il quadro del compatto e relativamente chiuso ambiente professionale e familiare dei liberi professionisti o dei giuristi che Macry, Laurita e Petraccone hanno tracciato per Napoli è forse da integrare con alcune precisazioni. Si sottolinea troppo il momento statico come una caratteristica comune della società e dell'economia dell'Italia meridionale. Nel comportamento sociale degli avvocati si rivela, invece, un notevole dinamismo ed una flessibilità che miravano a rendere sicuri la posizione e lo status nell'ambito degli strati medi ed alti della borghesia. Quello degli avvocati non era un ceto statico, chiuso. Né vi era una effettiva «frazione degli avvocati» nella borghesia, come veniva e viene talvolta suggerito. Infatti gli avvocati, in politica, non sostenevano primariamente gli interessi del loro ceto, ma soprattutto quelli di coloro per cui fungevano da intermediari. L'esistenza di Consigli dell'ordine degli avvocati dotati di determinate prerogative corporative d'amministrazione autonoma non significò, ancora per lungo tempo, una chiusura corporativa, perché proprio nell'apertura verso la borghesia consistevano le possibilità sociali e professionali degli avvocati. Perciò le inclinazioni ad una politica di organizzazione della professione orientata verso una chiusura corporativa si rivelarono relativamente inefficienti. La storia degli avvocati era tanto strettamente legata a quella della borghesia, che un'interpretazione meramente storico-giuridica e storico-professionale rivelerebbe rapidamente i propri limiti. E questo vale non solo per il XIX secolo, ma anche per il periodo della «crisi della borghesia» all'inizio del secolo XX.

Appendice: Fonti e metodi per la realizzazione dei tre casi campione.

I tre studi sugli avvocati a Milano, Firenze e Napoli si basano essenzialmente sugli atti di matrimonio e sui fascicoli personali conservati nei seguenti archivi: Archivio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (AAF); Archivio del Collegio dei Procuratori di Firenze (APF); Archivio Storico Civico di Milano (ASCM); Archivio di Stato di Firenze (ASF); Archivio di Stato di Milano (ASM); Archivio di Stato di Napoli (ASN). Ringrazio il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze e gli archivisti degli archivi pubblici per la loro disponibilità e cortesia.

La maggiore difficoltà è stata quella di reperire dati analoghi per periodi di tempo che fossero gli stessi. Perfino gli originali degli atti di matrimonio e le copie non sono dappertutto identici né sono altrettanto ben accessibili. Ho raccolto dati comparabili sull'origine sociale e geografica di tutti gli avvocati che si sono sposati intorno al 1840 ed al 1860. Nel testo indico questi gruppi come «generazione del 1840» o «generazione del 1860».

Il matrimonio veniva celebrato in media intorno ai venticinque anni, ovvero subito dopo la fine del curriculum educativo. I risultati descrivono abbastanza bene il quadro ottocentesco. Il tentativo di raccogliere dati comparabili per una generazione di individui sposati intorno al 1900 è stato impedito da ostacoli giuridici e da problemi tecnici degli archivi. In relazione ad aspetti particolari sono stati di aiuto i fascicoli personali degli aspiranti avvocati o procuratori conservati negli archivi fiorentini.

Milano: si sono impiegati gli atti di matrimonio di tutti gli avvocati (avvocato, legale, patrocinatore, causidico, dottore in legge) che si erano sposati a Milano nei seguenti periodi: 1820-1832 (67 matrimoni su un totale di 14 000), 1838-1841 (10), 1860-1863 (56). Ho ritenuto fosse più significativo accorpate le classi con l'espressione «generazione 1840». Gli avvocati che si erano sposati negli anni 1860-1863 sono indicati col termine «generazione 1860». Talvolta nel testo queste due «generazioni» sono analizzate come se appartenessero ad un unico campione, soprattutto quando le differenze sono poco rilevanti.

Le copie degli atti di matrimonio conservate nell'Archivio Civico di Milano contengono solo pochi dati sulla professione del padre della sposa e dello sposo. Lo sposo e la sposa vengono indicati con la loro professione o condizione, che, nel caso della sposa, di norma corrisponde a quella del padre. La professione del padre dell'avvocato può essere rintracciata solo sugli originali degli atti di matrimonio che nella sola Milano, sono dispersi in quindici archivi parrocchiali. Ho seguito questa strada in modo esemplificativo solo per i matrimoni della parrocchia di S. Ambrogio.

Antonio De Lillo dell'Università di Trento mi ha gentilmente messo a disposizione i dati per gli anni 1820-1832, da lui raccolti nell'ambito di una ricerca sulla mobilità sociale. Lo ringrazio, insieme a Marco Meriggi, che nel corso della ricerca su Milano mi ha offerto un aiuto prezioso.

Firenze: i dati su origine, educazione, ambiente sociale ecc. sono stati tratti dai fascicoli dei praticanti e dei candidati agli esami conservati nell'Archivio dell'Ordine degli Avvocati e nell'Archivio del Collegio dei Procuratori, e degli atti di matrimonio degli avvocati, procuratori, legali ecc., che si erano sposati in uno dei periodi campione. Gli atti di matrimonio (in copia) fino al 1865 sono conservati nell'Archivio di Stato di Firenze. Nel periodo 1839-1841 su un totale di 2256 matrimoni ne sono stati rintracciati 35 di avvocati, procuratori e legali, mentre nel periodo 1864-1865 ne sono stati individuati 20 su un totale di 2193. Vi si trovano i seguenti dati: luogo di nascita, titolo, condizione e status della famiglia dello sposo, anno di nasci-

ta della sposa e dello sposo, professione o condizione della sposa e di suo padre. In genere non vi si trova la professione del padre dello sposo.

Le informazioni tratte dai documenti relativi ai praticanti ed ai candidati agli esami valgono presumibilmente non solo per la città ma per la Toscana nel suo complesso. La generazione di «praticanti 1840-1858» è comparabile con le generazioni di sposi «1840» e «1860». È composta da tutti coloro che hanno fatto il tirocinio negli anni 1840-1847 (92 persone) e negli anni 1854 e 1858 (25 persone). Nel complesso si tratta di 117 individui, ammessi al tirocinio quadriennale nell'ambito della circoscrizione di competenza della Camera degli avvocati di Firenze. Una simile rilevazione campionaria è stata compiuta per candidati e praticanti degli anni intorno al 1880 ed al 1900.

Napoli: sono stati sistematicamente schedati i documenti di abilitazione dei «patrocinatori» (ovvero degli avvocati abilitati a difendere cause in tribunale) del tribunale civile di Napoli per gli anni 1841 (32 casi) e 1846 (34 casi). Si sono inoltre analizzati gli atti di matrimonio degli anni 1840 (67 matrimoni di avvocati e legali) e 1860 (38 matrimoni). In entrambi gli anni campione ci furono all'incirca 3000 matrimoni, per il 90% dei quali è stato possibile consultare gli atti. Gli atti dello stato civile della sezione Vicaria, che contengono il 10% circa di tutti i matrimoni e dove, a causa della vicinanza del tribunale, vivevano parecchi avvocati, sono inaccessibili. Tuttavia non si deve ritenere che, a causa di ciò, i risultati complessivi dell'analisi siano stati significativamente distorti, come è mostrato — fra l'altro — anche da comparazioni con altre ricerche che affrontano il tema delle libere professioni.

Gli atti di matrimonio contengono più informazioni a Napoli che a Firenze o a Milano, sia riguardo all'origine sociale degli avvocati (professione del padre), che all'origine regionale e sociale della sposa.

Ringrazio Paolo Macry per le sue utilissime indicazioni.

Fonti

Milano

Matrimoni: ASCM, Stato civile, Matrimoni, 1820-32, 1838-41, 1860-63.
Archivio della Parrocchia di S. Ambrogio, Atti di matrimonio.

Firenze

Generazione dei praticanti 1840-58 (N=117):

AAF, Filza IV, Documenti dei praticanti 1839-1858.

Avvocati sottoposti all'esame di avvocatura 1878-1881 (N=39):

AAF, Esami di avvocatura 1878-1881. Integrato, per quanto possibile, con AAF, Filza I, Documenti riguardanti le iscrizioni dei praticanti N. 1-269.

Avvocati sottoposti all'esame di avvocatura 1898-1902 (N=57):

AAF, Filza 7, Esami di Avvocatura 1869-1899; Filza 8, Esami di Avvocatura 1900-1903.

Matrimoni:

ASF, Stato civile toscano, Matrimoni, Filze 992 (1839), 911 (1840), 950 (1841), 1369 (1864), 1388 (1865).

Praticanti procuratori 1852 (N=96):

APF, 1851-1854, Filza 2, N. 133, Ruolo dei praticanti della camera di disciplina dei procuratori di Firenze, 23 dicembre 1852.

Iscrizioni di procuratori (N=37):

APF, Iscrizioni di procuratori 1901-1905.

Napoli

Atti di abilitazione 1841, 1846:

ASN, Ministero di Grazia e Giustizia, Patrocinatori, 1915, nn. 145-178 (Abilitazione alla Gran Corte Civile di Napoli per il 1846); *ibid.*, 1922, nn. 1461, 1463, 1468, 1473, 1484 (Abilitazione Gran Corte Civile 1841).

Matrimoni:

ASN, Stato civile di Napoli, atti matrimoniali.